

Cronache dal Foro Parmense




Anno XXVIII numero3- ottobre 2019

Periodico quadrimestrale a cura dell'Ordine degli
Avvocati di Parma.
Autorizzazione del Tribunale di Parma n.14 del
10 giugno 1992.

Spedizione in abbonamento postale
art. 2 comma 20/c legge 662/96
Filiale di Parma

Direttore responsabile:
avv. Giuseppe Negri



SOMMARIO

pag. 3	Fulvio Croce: un Avvocato tra dovere e giustizia
pag. 4	CNF 2 ottobre 2019: relazione del presidente Mascherin
pag. 6	auto-profilo delle "toghe d'oro" 2019
pag. 8	protocollo progetto TIAP
pag. 12	c'è qualcosa di nuovo in Tribunale: il wi-fi
pag. 14	materiali dall'OCF
pag. 16	attività del Consiglio
pag. 16	aggiornamento albi
pag. 17	variazioni
pag. 20	"non colpevolezza": la categoria perduta dalla giurisdizione penale

inserto staccabile

pag. i	Piero Calamandrei:
pag. ii	discorso sulla Costituzione
pag. iii	l'uomo Calamandrei
pag. iii	Calamandrei e la famiglia
pag. iv	buon compleanno, Ada
pag. v	colloqui con Franco
pag. vii	Calamandrei, i giudici e il loro elogio
pag. ix	Calamandrei fiorentino e amante dell'arte
pag. x	Calamandrei; la guerra, la resistenza e la liberazione
pag. xii	una fugace presenza a Parma
pag. xiv	Piero Calamandrei edificatore dello stato democratico
pag. xvii	il padre costituente
pag. xix	Calamandrei per sempre
pag. 24	un pretore conciliatore
pag. 25	la frode al ristorante
pag. 28	un vecchio viandante (poesia)
pag. 29	segnali di fumo
pag. 34	giurisprudenza disciplinare



CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA

chiuso in redazione il 20 novembre 2019

Comitato di redazione:
av. prof. Luigi Angiello av. Nicola Bianchi av.
Simona Cocconcelli av. Angelica Cocconi av.
Alberto Magnani Av. Matteo Mancini
Hanno collaborato a questo numero:

av. Afro Ambanelli
av. Gianluca Bergamaschi
av. Giuseppe Boselli
av. Andrea Conforti
av. Simona Cocconcelli
av. Giuseppe L'Insalata
av. Francesco Mattioli
av. Maria Rosaria Nicoletti
av. Carlo Sicuro
av. Stefano Squarcina
av. Fulvio Villa
av. Giacomo Voltattorni





Fulvio Croce: un Avvocato tra dovere e giustizia

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il prossimo anno, in coincidenza con Parma2020 capitale italiana della cultura, ha programmato dal mese di marzo al mese di giugno 2020, la permanenza della Mostra fotografica sulla figura di Fulvio Croce, realizzata dall'Ordine degli Avvocati di Torino unitamente alla Fondazione Fulvio Croce ed il CNF sul periodo storico di terrore degli anni '70 legato alle vicende dei processi alle Brigate Rosse in Italia.

Nel corso del 2020, sul territorio della nostra Provincia, sono in agenda diverse iniziative culturali ed il Consiglio dell'Ordine vuole essere promotore, tra le altre, di un'ampia riflessione sulla funzione difensiva e sociale dell'avvocato, sull'esercizio del diritto di difesa e dunque promuovere anche nella società civile una maggiore consapevolezza dell'importante ruolo che la Avvocatura deve avere in uno Stato di Diritto, affinché libertà e diritti costituzionalmente garantiti siano effettivi per tutti.

Verrà quindi presentata la figura di Fulvio Croce con una mostra fotografica suddivisa in 22 pannelli ed un film che raccontano una delle pagine più tragiche della nostra storia più recente ed invitano a riflettere su quanto possa risultare arduo essere avvocato e perciò rispettare fino in fondo i principi del diritto.

Nel 1976 si apre a Torino il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse, la più conosciuta e pericolosa delle formazioni terroristiche di quel periodo. Un processo controverso, una sfida per la giustizia italiana che, per la prima volta, si trova ad affrontare imputati che rifiutano la difesa.

Fulvio Croce all'epoca era Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino e svolgeva la professione di avvocato civilista. Gli imputati rifiutarono la difesa e minacciarono di morte chiunque avesse assunto la difesa d'ufficio. Nonostante le minacce di morte, il Presidente Croce accettò l'incarico di difensore d'ufficio degli imputati e per questo venne assassinato con cinque colpi di pistola il 28 aprile 1977, mentre stava rientrando nel suo studio¹. La reazione dell'avvocatura fu esemplare e a memoria del loro Presidente, molti colleghi torinesi assunsero poi le difese



¹ in occasione del trentennale, CRONACHE (n. 46, del luglio 2007) ha pubblicato il commosso, lucido e storicamente rigoroso ricordo dell'av. prof. Mauro Ronco, allora presidente dell'ordine torinese, con un richiamo degli eventi simili, meno tragici ma pure inquietanti, avvenuti a Parma con protagonista e testimone la collega Sarita De Rensis.

d'ufficio, così onorando la dignità e la professionalità degli avvocati, consentendo il regolare svolgimento del processo, rendendo il diritto di difesa l'emblema dell'avvocatura libera a tutela dei diritti dei cittadini.

L'avv. Alessandro Melano e il regista Marino Bronzino, entrambi torinesi, hanno poi realizzato un film-documentario attraverso filmati storici, documenti dell'epoca e interviste inedite ai protagonisti di quegli eventi, da cui è nata la Mostra, che verrà trasmesso durante tutto il periodo di permanenza della mostra.

Il sacrificio del collega Fulvio Croce ha segnato una grande pagina della storia della avvocatura che tutti devono conoscere. La dignità morale e lo spirito di servizio che hanno contraddistinto la scelta difficile e tragica del Presidente Croce permeano i documenti e le foto dell'epoca che raccontano il periodo cupo e terribile in cui si viveva negli anni '70.

Questa possibilità di conoscenza diretta sarà garantita dall'apertura al pubblico del Tribunale per consentire ai singoli cittadini, così come alle scuole, di avvicinarsi al Palazzo ed approfondire una parte della storia d'Italia che altrimenti difficilmente viene studiata ed anche, per così dire, ricordata e trasmessa alle generazioni future.

Simona Cocconcelli
M. Rosaria Nicoletti



Si è svolto nella giornata del 2 ottobre scorso l'incontro del CNF con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e le Unioni Regionali Forensi presso la Pontificia Università della Santa Croce al quale ho partecipato unitamente alla presidentessa del CPO, Avv. Cecilia Cortesi Venturini.

I lavori sono stati aperti dal Ministro On. Avv. Alfonso Bonafede che ha ripercorso i punti del suo nuovo programma di governo. A seguire, il presidente del CNF Avv. Andrea Mascherin ha svolto la sua relazione, facendo emergere luci ed ombre del discorso del Ministro, in particolare sottolineando la mancanza di cenni al tema della prescrizione. L'On. Bonafede era presente e si è allontanato solo dopo che il Presidente Avv. Mascherin ha terminato l'intervento che di seguito viene riportato integralmente.

Simona Cocconcelli

Signor Ministro, lei qui trova tutto il sistema ordinistico. Su 140 Consigli dell'ordine italiani, sono presenti 130 ordini, oltre alle Unioni, alle rappresentanze del Comitato pari opportunità e all'Organismo congressuale forense. Ringrazio subito il ministro per la sua presenza e gli ordini italiani, perché una partecipazione così massiccia è una risposta straordinaria da parte del sistema ordinistico.

Un sistema ordinistico che si è anche ampiamente rinnovato, quindi qui non solo abbiamo quasi tutti gli ordini italiani, ma abbiamo soprattutto molti nuovi ordini, presidenti e consiglieri dell'ordine. Quando si cambia, ovviamente, ci sono degli svantaggi, magari si paga anche lo scotto di una mancanza di esperienza, ma c'è anche il vantaggio di un entusiasmo rinnovato. Il fatto che abbiate risposto in maniera così massiccia – non ci sono precedenti di presenze così importanti, dal punto di vista ordinistico – per il Consiglio nazionale forense è motivo di orgoglio, perché evidentemente gli ordini sono vicini al Cnf. E questo è un Consiglio nazionale forense che è de-

terminato nel suo agire. Noi portiamo avanti gli interessi dell'avvocatura, ma soprattutto portiamo avanti gli interessi del sistema Giustizia, del sistema Paese, attraverso la tutela dei diritti fondamentali, di cui, però, noi siamo convinti gli artefici principali siano necessariamente gli avvocati. È una fase storica importante, dove l'avvocatura è centrale nel sostenere una democrazia solida, quale deve essere la nostra, attenta a tutti i diritti, ma, soprattutto, ai diritti dei più deboli. Siamo determinati a farlo, non ci spaventa nulla. Se però farlo senza i consiglieri e i Consigli dell'ordine è molto complicato, farlo con un esercito così grande al nostro fianco è più semplice e soprattutto, se possibile, ci determina ulteriormente.

Il momento, indubbiamente, è particolare dal punto di vista storico.

Vi sono delle criticità per quel che riguarda la tutela di alcuni diritti e per quel che riguarda l'affermazione, con determinazione, dell'esigenza di rispettare sempre i principi di solidarietà. È un periodo critico anche perché si tende,

forse, a dimenticare la centralità del diritto come unico strumento di mediazione, che noi vogliamo riportare al centro. Il diritto media tutti i conflitti, dalle guerre alle diatribe condominiali.

Non dimentichiamo come la nostra Costituzione fu il risultato di una straordinaria mediazione, all'epoca, tra forze politiche molto diverse. Noi siamo sempre dalla parte del dialogo e della dialettica. È un momento in cui i Consigli dell'ordine e l'avvocatura in genere devono avere coraggio e fare delle scelte. Non si può stare sempre in mezzo al guado, bisogna schierarsi. E bisogna schierarsi con coraggio e determinazione dalla parte dei cittadini, dalla parte dei deboli, dalla parte del sistema Giustizia.

Ma soprattutto – e questo il ministro lo sa bene – noi dobbiamo schierarci senza tentennamento alcuno, senza che alcuno possa spaventarci. Non devono spaventarci né i poteri economici forti, che possono non gradire la normativa sull'equo compenso, né frange di magistratura che possono non apprezzare l'av-

vocato in Costituzione, né devono spaventarci componenti della politica che un'avvocatura forte non la vedono di buon occhio. Dobbiamo concentrarci, non farci spaventare, fare questa scelta tenendo al centro la barra dei diritti, soprattutto quelli dei più deboli, e lo possiamo fare perché è una fase storica in cui il sistema ordinistico è fondamentale per garantire soprattutto l'autonomia e l'indipendenza della giurisdizione.

Noi siamo convinti, e so che il ministro è d'accordo, del fatto che non si debba più parlare solo di magistratura autonoma, libera e indipendente. La magistratura italiana è la più forte al mondo per legge. È autonoma e indipendente, è un potere, ha un sistema di autogoverno, fa sentenze in nome del popolo italiano e non secondo la volontà del popolo italiano.

Ma il salto di qualità è capire che, oltre ad una magistratura autonoma e indipendente, ci vuole un'avvocatura costituzionalmente autonoma e indipendente, perché solamente due soggetti forti alla stessa maniera, dal punto di vista

costituzionale, garantiscono una giurisdizione autonoma e indipendente. Il cittadino ha diritto ad un magistrato non condizionabile e però ha diritto anche ad una difesa non condizionabile. Non condizionabile da poteri economici forti, in grado di ricattarla economicamente, né da poteri dello Stato, una difesa in grado di armarsi e battersi secondo diritto a favore di chiunque nei confronti di chiunque.

Da qui l'impegno del Cnf, sorretto da tutte le componenti dell'avvocatura, per l'affermazione del nostro ruolo in Costituzione, in particolare il principio dell'autonomia e dell'indipendenza. Spero davvero che il ministro si dia da fare per un'accelerazione che consenta di inserire l'avvocato in Costituzione.

È il momento delle scelte, determinate, coraggiose.

Le istituzioni sono dalla parte delle scelte importanti, perché sono dalla parte di una giusta causa, quella della tutela dei più deboli.

E la nostra toga è proprio questo, il simbolo di giusta causa.



auto profili delle “toghe d’oro” 2019

Carlo Conforti e Giuseppe L’Insalata

Note a margine della cerimonia di consegna della mia “toga d’oro”

Il 15 ottobre scorso con una cerimonia organizzata in modo impeccabile dal nostro Consiglio dell’Ordine, nella quale l’aspetto familiare ha prevalso sulla parte formale, puntualmente rispettata, ho ricevuto dalla nostra Presidente a nome di tutti i Consiglieri la Medaglia d’Oro celebrativa delle mie nozze d’oro con la professione forense per i cinquant’anni di iscrizione all’Albo degli Avvocati; la consegna è stata preceduta dalla presentazione della mia figura professionale da parte dell’amico e Collega Prof Luigi Angiello, già Presidente dell’Ordine, che ho apprezzato particolarmente non tanto per le generose espressioni di stima pronunciate nei miei confronti, ma per avermi fatto riscoprire, per il modo con cui sono state proposte, il senso di appartenenza che per anni ho colto nel rapporto con i Colleghi anche nei momenti in cui il confronto era più aspro per diversità di opinioni su questioni professionali, e che purtroppo ho vi-

sto affievolirsi in questi ultimi tempi in cui ce ne sarebbe tanto bisogno per tutelare, e tenere alto, il prestigio, e persino il riconoscimento dell’utilità, della nostra professione, sempre più duramente attaccata dalle più svariate forme di “concorrenza”, soprattutto attraverso i cosiddetti “mezzi di informazione”, concorrenza certamente “sleale” per la capacità diffusiva, e quindi persuasiva, di cui dispongono, e con i quali vengono veicolati pareri e valutazioni di mero diritto del tutto superficiali, adattati a motivi di “audience”, e talvolta persino errati, con inevitabili ricadute negative su quei cittadini che, per la loro provenienza “pubblica”, sono indotti a “crederci” e ad “esigerne” l’applicazione.

Dopo la consegna della medaglia celebrativa dell’evento, ancorché emozionante e con qualche imbarazzo, perché nella mia vita ho sempre parlato per altri di cose di altri e non di me stesso, su invito della Presidente ho “raccontato” ai Colleghi del Consiglio e agli amici presenti, alcuni momenti della mia vita professiona-

le oltre a quelli già ricordati dall’avv. Angiello; in particolare quel giorno del marzo 1967, poco dopo la laurea, in cui mi sono presentato in via Farini nello Studio degli Avvocati Giuseppe Scotti e Vittorino Ortalli chiedendo di poter svolgere presso di loro la pratica forense, e di come sono stato benevolmente accolto, rimanendo poi in quello Studio, formalmente come recapito ma sostanzialmente come Studio principale, per oltre 45 anni, anche grazie alla disponibilità degli avvocati Giovanni De Angelis e Alberto Scotti che erano subentrati nella titolarità dello Studio ed ai quali sono tuttora legato da un rapporto di grande stima e amicizia.

Nel corso di quegli anni ho avuto l’opportunità di conoscere ed apprezzare i numerosi Colleghi che sono “passati” dallo Studio, e la cui professionalità è ben nota nel nostro foro, che non elenco per non dimenticarne qualcuno; ritengo invece doveroso ricordare l’avv. Franco Cavalli, che è stato per molti anni importante componente dello Studio, al quale va il mio commosso pensiero.

Del lungo periodo in cui ho svolto la funzione di Vice Pretore Onorario della Pretura di Fidenza, talvolta anche come reggente dell’Ufficio, ho ricordato in particolare la presenza degli studenti degli Istituti scolastici di Fidenza alle udienze penali, che tenevo ogni quindici giorni, accompagnati dalla collega Sarita De Rensis, bravissima anche come insegnante, la quale negli intervalli tra un processo e l’altro li faceva interagire con gli avvocati che rappresentavano le varie parti processuali contribuendo spesso a “sdrammatizzare” le tensioni che il processo aveva comportato, creando talvolta le premesse per im-





prevedibili remissioni di querela.

Ho infine fatto un richiamo storico all'origine della nostra professione che viene fatta risalire al 467 a.C. in Sicilia, quando alcuni coloni che erano riusciti ad instaurare dei "processi" davanti a delle giurie popolari contro un tiranno di nome Gerone per rivendicare la restituzione dei terreni di cui il tiranno li aveva espropriati per darli in pagamento a dei mercenari che lo avevano servito, rendendosi conto che per vincere quei processi dovevano servirsi di persone "eloquenti" per convincere le giurie, le avevano assunte, ovviamente dietro retribuzione, creando così le premesse per far diventare professionale l'attività difensiva da questi prestata.

Il richiamo storico era ovviamente finalizzato a ricordare che la nostra professione, al di là dell'ironia con cui viene sovente ricordata la figura dell'avvocato, viene da lontano e ha sempre avuto nei secoli una rilevante importanza sociale, importanza che non è certamente venuta meno oggi essendo indubitabile che l'avvocato è l'ultimo baluardo a tutela del rispetto dei diritti garantiti nel momento della difficoltà ad ogni individuo in tutti i paesi civili, e che un paese è tanto più civile quanto più garantisce all'avvocato la possibilità di svolgere senza condizionamenti, e con il solo limite della legge, la sua attività professionale.

La prerogativa di poter garantire al cittadino questo rispetto è solo dell'avvocato e credo che questo basti per giustificare l'auspicato recupero dello spirito di appartenenza che ho più sopra ricordato, certamente in grado di contribuire in modo significativo a mantenere alto il prestigio della nostra professione.

Ringrazio ancora il Consiglio dell'Ordine per la benemerita che mi ha voluto riconoscere e porgo un cordiale saluto a tutti i Colleghi del nostro Foro.

Carlo Conforti

Gentile Presidente,

vorrei in primo luogo ringraziare Lei e tutti i componenti dell'onorevole Consiglio dell'Ordine degli avvocati per la calorosa partecipazione alla cerimonia del conferimento della Toga d'oro.

Cinquant'anni – ahimè – sono ormai passati da quando, giovane procuratore, mi sono affacciato per la prima volta alla scoperta di questa nostra professione bellissima e nobile. Cinquant'anni di duro ma appassionante lavoro in difesa dei diritti. Cinquant'anni di vita. Quasi una vita intera. Ed in effetti per me, come molti colleghi più anziani sapranno ben conoscendo i miei orari quotidiani e domenicali, la professione è stata gran parte della vita spesa con sacrificio – oggi penso, forse troppo – del tempo libero. Del resto la vedevo una necessità: la professione, per essere svolta al meglio, ha sempre richiesto grande impegno e dedizione. E poi, in fin dei conti, mi è sempre piaciuto così.

Cinquant'anni quasi volati, iniziati sotto la dotta ed autorevole guida del caro avvocato e poeta Giancarlo Artoni, maestro nel diritto come nell'arte della conoscenza degli uomini, qualità altrettanto pregiata ed indispensabile per noi avvocati. Anni proseguiti poi con l'iniziazione al diritto penale, disciplina che ha poi per sempre conquistato, presso lo Studio dell'altrettanto indimenticato avvocato Arturo De Giorgi, principe del Foro in quei momenti ormai lontani.

Proprio la mia attività di avvocato penalista mi ha permesso di avere una visione privilegiata dell'evoluzione della società parmigiana e nazionale: dai piccoli scandaletti di provincia, che ora farebbero quasi sorridere, ai primi processi che hanno portato la nostra città alle cronache nazionali (l'omicidio Mazza ed il sequestro Silocchi, per dirne qualcuno), fino ad arrivare ai grandi casi che negli ultimi vent'anni hanno scosso la classe politica ed imprenditoriale di Parma. Dalle liti di paese alla grande criminal-

ità economica, il cui emblema è stato il noto "crack del secolo". Anche nel delitto, vien da dire, il progresso ha fatto il suo bel corso.

Non posso dimenticare poi il mio appassionato impegno per la nostra categoria, con gli anni di servizio nel Consiglio dell'Ordine in cui ho cercato con dedizione, spero non del tutto invano, di tenere alto l'onore dell'Avvocatura e dei suoi componenti.

A conclusione di questo mio breve ricordo devo però dire, e credo di essere titolato a farlo, che nel suo complesso la professione forense mi pare aver imboccato una brutta parabola discendente. Le frenetiche modifiche legislative, il manierismo contorto del "nuovo" codice di procedura penale, l'enorme quantità e l'eccessiva durata dei processi hanno complicato, e di molto, il lavoro e l'esistenza di noi penalisti. Varie riforme hanno reso il mestiere dell'avvocato sempre più faticoso e meno gratificante, sia sotto il profilo più strettamente professionale che sotto quello economico. I ritmi sempre più assillanti hanno rarefatto i rapporti con i colleghi e complicato quelli con magistrati e cancellieri con i quali fino a qualche tempo fa si instauravano – beninteso, con chi lo meritava – rapporti umani, di stima ed amicizia sincera oltre che professionali. Ora tutto questo, che ci faceva sentire come una piccola ma grande famiglia degli operatori del diritto, non lo vedo più ed è una spiacevole sensazione che mi rende meno amaro il progressivo ritiro da una scena che non sento più mia. Sono stati però anni belli, di molte soddisfazioni, che mi fanno ricordare con piacere tanti cari amici che in parte non ci sono più.

Ma tutto, cara Presidente, scorre e se ne va, ed è ormai il tempo di lasciare il campo ai più giovani e speranzosi colleghi, cui va il mio più sincero augurio di saper portare con onore e passione il difficile peso della toga, simbolo della nostra amata professione.

Giuseppe L'Insalata



TIAP, VERSO UN PROCESSO PENALE TELEMATICO UTILE ED EFFETTIVO?

TIAP, acronimo di **Trattamento Informativo Atti Processuali**, è un applicativo sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo.

Procura della Repubblica, Ordine degli Avvocati e Camera Penale nelle scorse settimane hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa, che viene pubblicato nel presente numero di Cronache del Foro Parmense, con lo specifico intento di regolare l'accesso al fascicolo del Pubblico Ministero nella fase di chiusura delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.), nonché l'attività difensiva successiva alla notifica del relativo avviso.

Poiché limitata ad una specifica fase del procedimento penale, ancora in indagini preliminari, l'applicazione del sistema, che le parti del protocollo hanno inteso regolamentare, costituisce un primo passo verso il conseguimento delle finalità del TIAP: che si propone di digitalizzare tutti gli atti del fascicolo compresi quelli provenienti dalle difese delle parti private, con intuibile beneficio in termini di efficienza di tempi e risparmio di risorse.

Infatti il sistema consente nelle diverse fasi processuali la creazione di fascicoli totalmente informativi, tali da consentire piena *discovery*, con una cadenza che ricalca la creazione dei fascicoli processuali cartacei.

Per consentire una completa riproduzione del fascicolo, il protocollo prevede che i Difensori delle parti private, già dalla fase delle indagini preliminari, contestualmente all'originale cartaceo dell'atto

o del documento, ne depositino anche copia digitale presso la segreteria del Pubblico Ministero titolare dell'indagine.

La regolamentazione prevista dal protocollo ha esplicito carattere sperimentale e, all'esame della prassi dei prossimi mesi, potrà essere migliorata anche con l'auspicato ampliamento della modalità di consegna delle copie tramite posta elettronica certificata: opportunità che attualmente è stata limitata alla copia di un numero di atti non superiore a 10 (indice compreso) e di un numero di pagine non superiore a 60.

Le potenzialità del sistema TIAP si apprezzano soprattutto in prospettiva ed in altre fasi del procedimento penale: come ad esempio quella cautelare - reale e personale - che comporta la messa a disposizione delle difese ed il trasferimento da un ufficio all'altro (anche in sede distrettuale) di una mole di atti e documenti tendenzialmente ponderosa.

Al fine di implementare concretamente l'operatività del sistema, rendendone fruibili i benefici nei diversi stati e gradi del processo, sono in corso incontri di formazione presso la Corte di Appello, cui partecipa il Magistrato referente per l'informatica del Tribunale di Parma.

Nel contempo l'interlocuzione da parte di Consiglio dell'Ordine, della Camera Penale e delle altre Associazioni Forensi, con il Presidente di Sezione Penale del Tribunale e la Dirigente di cancelleria, ha portato ad individuare nella stanza riservata agli Avvocati, al

secondo piano del Palazzo di Giustizia settore Penale (ex Pretura), il locale eventualmente idoneo all'installazione delle postazioni telematiche che consentirebbero l'accesso al sistema TIAP da parte dei Difensori anche in Tribunale.

La messa a regime del sistema TIAP in Tribunale costituisce, indubbiamente, il passaggio fondamentale per dare completezza di operatività al sistema anche in Procura della Repubblica: dal momento che l'opportunità di trasmissione del fascicolo dalla Procura al Tribunale, ad esempio con la richiesta di emissione di misura cautelare (o anche in ipotesi di atto di riesame avverso un sequestro), renderebbe evidente l'utilità di una tempestiva digitalizzazione di tutti gli atti a far tempo dalla ricezione della notizia di reato e, quindi, non solo al momento della chiusura delle indagini preliminari.

Ciò consentirebbe ai Difensori di poter effettuare attraverso il sistema TIAP anche la *discovery* parziale in fase cautelare: facoltà che allo stato la Procura della Repubblica non ritiene tecnicamente realizzabile, ma che ci si augura possa essere presto integrata e regolamentata: ciò a maggior ragione se la fruizione del sistema avviene con la facilità ed i benefici che ci si attendeva e che sono stati riscontrati in queste prime settimane di operatività.

Francesco Mattioli



Protocollo d'intesa tra
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma
Ordine degli Avvocati di Parma
Camera Penale di Parma

Oggetto: Protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Parma, l'Ordine degli Avvocati di Parma e la Camera Penale di Parma, riguardante l'operatività del TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali).

Modalità di accesso alla consultazione ed estrazione di copia degli atti dei fascicoli del Pubblico Ministero in fase di avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.

Il giorno 1° ottobre 2019 alle ore 9,00, presso l'Ufficio del Procuratore della Repubblica sito in Parma, vicolo San Marcellino n° 5, sono costituiti:

- la Procura della Repubblica di Parma (nella persona del dott. Alfonso D'Avino, Procuratore della Repubblica);
- l'Ordine degli Avvocati di Parma (nella persona dell'av. Simona Cocconcelli, Presidente);
- la Camera Penale di Parma (nella persona dell'av. Valentina Tuccari, Presidente);

che, all'esito di incontri preliminari, addiventano alla sottoscrizione del protocollo di intesa in oggetto indicato.

Premesso che:

a) il T.I.A.P. (Trattamento Informatizzato degli Atti Proces-

suali) è un sistema di proprietà del Ministero della Giustizia che, attraverso la dematerializzazione degli atti processuali, consente la gestione del procedimento penale in tutte le sue fasi, a partire dall'iscrizione della notizia di reato fino alla fase della decisione. Partendo dall'acquisizione degli atti e altresì attraverso le funzionalità di classificazione, codifica ed indicizzazione degli stessi e le conseguenti funzionalità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa dell'intero fascicolo o di parte dello stesso, consente, quale obiettivo finale attraverso vari passaggi, di pervenire alla completa digitalizzazione del fascicolo. L'applicativo è pertanto una sorta di scrivania virtuale che mette contemporaneamente a disposizione di ciascun attore del processo gli strumenti utili alle occorrenze delle specifiche attività (Magistrati, Avvocati, Personale di Cancelleria/Segreteria Giudiziaria);

b) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma:

- con ordine di servizio n. 94/18 del 17.09.2018, ha avviato una prima fase di sperimentazione sull'utilizzo dell'applicativo TIAP, costituendo un'apposita struttura, denominata Ufficio Tiap, per la scansione e classificazione degli atti relativi ai procedimenti

nei quali vi era richiesta di misura cautelare, personale e/o reale;

- con ordine di servizio n. 8/18 del 26.10.2018, ha avviato una seconda fase di sperimentazione, estendendo la digitalizzazione ai fascicoli per i quali fosse stato emesso l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., in relazione ai reati per i quali è prevista l'udienza preliminare; tale fase ha permesso, altresì, la sperimentazione del rilascio ai difensori di copia degli atti su supporto informatico;

- con ordine di servizio n. 17/19 del 12.04.2019, ha avviato una terza fase del progetto di digitalizzazione degli atti, relativa ai fascicoli con avviso ex art. 415 bis c.p.p. da definire con citazione diretta a giudizio;

per cui, ad oggi, vengono digitalizzati tutti i fascicoli del Pubblico Ministero in fase di avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.;

- ha provveduto a installare l'applicativo TIAP presso le postazioni di tutte le segreterie penali nonché dei Pubblici Ministeri;
- ha provveduto, altresì, a predisporre una Sala Consultazione per i difensori con n. 3 postazioni, ai fini della visualizzazione/consultazione informatica degli



atti relativi ai fascicoli digitalizzati e ai fini del rilascio delle copie richieste su supporto informatico e/o cartaceo;

c) nel corso di riunioni avvenute con la partecipazione dei rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Parma sono state illustrate le principali caratteristiche dell'applicativo TIAP e sono state discusse le modalità che i difensori dovranno seguire per la visualizzazione degli atti e le modalità di rilascio di copia del fascicolo;

Tutto ciò premesso, convengono quanto segue:

1) una volta ricevuta la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., i difensori potranno recarsi presso l'Ufficio TIAP - Sala Consultazione (sito al piano terra, stanza n. 16) al fine di consultare in modalità informatica il fascicolo digitalizzato e selezionare gli atti di interesse presso le postazioni ivi predisposte, mediante il modulo software "TIAP AVVOCATI";

2) per poter visionare il fascicolo, i difensori e le parti private dovranno esibire al responsabile dell'Ufficio TIAP (o suo sostituto) l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. notificato, la nomina quale difensore, se non risultante già dall'atto stesso, ovvero la nomina quale suo sostituto processuale delegato, ovvero di praticante delegato, nonché un documento di riconoscimento;

3) la nomina quale difensore di fiducia, qualora intervenuta successivamente all'avviso di conclusione indagini ovvero la nomina quale sostituto processuale alla consultazione del fascicolo, dovrà essere sempre depositata nella segreteria del P.M. prima della richiesta di accesso al fascico-

lo, così da agevolare le verifiche dell'autorizzazione alla consultazione del fascicolo sul sistema TIAP;

4) verificata la legittimazione all'accesso e la presenza del fascicolo nel sistema TIAP, il responsabile dell'Ufficio TIAP (o suo sostituto) provvederà ad abilitare il difensore e a rilasciare una "one time password". Tale password consentirà all'interessato di poter accedere esclusivamente al fascicolo richiesto e di poter visionare il medesimo con modalità informatiche;

5) la password rilasciata sarà valida per una singola sessione. Pertanto, nel caso in cui siano necessarie più sessioni per la consultazione del medesimo fascicolo, il difensore dovrà richiedere una password per ogni consultazione. Tuttavia, il sistema TIAP registra gli accessi, conservando memoria dei documenti di interesse precedentemente selezionati, in modo che all'ultima sessione si potranno richiedere, in copia informatica o cartacea, tutti i documenti di interesse reperiti nelle varie sessioni;

6) terminata la consultazione degli atti, il difensore potrà stampare e presentare la richiesta di copia su supporto informatico o cartaceo;

7) al fine di garantire maggiore speditezza al servizio - e in una ottica di contenimento delle spese sia per la Pubblica Amministrazione che per l'utenza - in caso di richieste di copia superiori a 60 pagine, le stesse verranno rilasciate esclusivamente su supporto informatico;

8) la consultazione del fascicolo è esente da diritti. Invece, per le copie su supporto cartaceo o informatico si osservano le vigenti

tabelle dei diritti ministeriali, che si allegano al presente protocollo;

9) le richieste andranno consegnate al responsabile dell'Ufficio TIAP (o suo sostituto) che procederà al rilascio delle copie degli atti selezionati dal difensore su supporto informatico entro il termine di due giorni dalla richiesta, in caso di richiesta di copia in formato elettronico;

10) il rilascio delle copie in formato elettronico potrà avvenire esclusivamente su supporti informatici (chiavetta USB, CD, DVD) vergini forniti dal difensore richiedente. Il rilascio di tali copie potrà, altresì, avvenire - in via sperimentale e, allo stato, solo per i difensori del Foro di Parma - su supporto informatico (chiavetta USB) non vergine, ma preventivamente formattato dallo stesso difensore (e scansionato con l'antivirus dall'Ufficio TIAP al fine di scongiurare il rischio di trasmissione di virus);

11) in via sperimentale, limitatamente alle richieste di copia in formato elettronico relative a un massimo di dieci atti (indice compreso) e non superiori a 60 pagine, si prevede, inoltre, la possibilità, su richiesta del difensore e previa corresponsione dei diritti ministeriali dovuti per le copie informatiche, della ricezione tramite posta elettronica certificata degli atti richiesti, dopo l'avvenuta consultazione del fascicolo e la formalizzazione della richiesta;

12) in caso di richiesta di copia in formato cartaceo, la copia potrà essere richiesta con urgenza (entro i due giorni successivi a quello della richiesta) oppure in via ordinaria (a partire dal terzo giorno successivo a quello della richiesta). Le copie cartacee potranno essere ritirate allo Sportello Penale (piano terra, stanza n. 11);





13) la riscossione dei diritti avverrà sulla base del conteggio eseguito automaticamente dall'applicativo TIAP: 1) al momento del ritiro della copia, nel caso di richiesta di copia in formato cartaceo e/o elettronico (su supporto informatico); 2) al momento della richiesta di copia, nel solo caso di copia in formato elettronico da inviare alla casella di posta elettronica certificata del difensore;

14) presso le singole segreterie, per ogni fascicolo di cui si chiede copia, si potranno richiedere, in modo tradizionale, copie dei supporti informatici contenuti nel fascicolo PM (CD, DVD, HD). I files multimediali contenuti nel fascicolo, allo stato, non possono essere inseriti nel TIAP per ragioni tecniche, ma risultano comunque segnalati nell'indice dello stesso e restano consultabili dalle parti nel fascicolo cartaceo;

15) in fase sperimentale, dovendosi contemperare le esigenze dell'utenza con quelle di organizzazione interna, l'Ufficio TIAP sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

16) i difensori del Foro di Parma che depositino atti di qualsiasi natura (ad esempio, memorie, istanze, documenti, fascicolo indagini difensive, consulenze di parte, etc., e relativi allegati), contestualmente al deposito degli originali in formato cartaceo, provvederanno a consegnare presso la segreteria del singolo Sostituto (a mezzo CD, DVD o chiavetta USB ovvero inviare a mezzo posta elettronica all'indirizzo del P.M. e della sua segreteria) anche una copia digitale, in formato PDF, del tutto corrispondente all'originale cartaceo. La segreteria del P.M. dovrà successivamente provvedere a tra-

smettere tali copie digitali all'Ufficio TIAP ai fini dell'inserimento nel fascicolo digitale.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 14.10.2019, onde consentire alle parti convenute la massima diffusione.

La Procura di Parma, oltre alla pubblicazione sul sito web, ne darà comunicazione al Presidente del Tribunale di Parma, alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna ed al Presidente della Corte di Appello di Bologna.


Si conviene sin d'ora la programmazione di incontri periodici finalizzati a individuare gli aspetti tecnici e organizzativi da perfezionare in funzione della migliore implementazione del sistema TIAP e della sua condivisione con gli Uffici Giudicanti, con particolare (ma non esclusivo) riferimento ai punti 9) e 11).

Parma, li 1° ottobre 2019

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
di Parma
(avv. Simona Cocconcelli)

Il Presidente della
Camera Penale di Parma
(avv. Valentina Tuccari)

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Parma
(dott. Alfonso D'Avino)





C'è qualcosa di nuovo in tribunale: il WiFi

Nel primo numero di Cronache del 2019, è stato affrontato il tema di come le nuove tecnologie svolgano una funzione molto importante nella nostra vita quotidiana ed anche nell'esercizio della professione

Quest'anno l'Ordine ha realizzato una importante infrastruttura tecnologica: la posa di una rete wireless per la diffusione del segnale Wi-Fi in tribunale, nell'edificio affari civili.

Il tribunale di Parma ha la sede in un edificio storico, ove un tempo sorgeva il Collegio dei

Nobili, che è stato abbattuto nel 1844, per volere della duchessa Maria Luigia, la quale, poi, ha incaricato l'architetto di Corte Nicola Bettoli di realizzare il nuovo palazzo.

Tale edificio avrebbe dovuto svolgere le funzioni di nuova sede dell'Università degli Studi di Parma.

Come tutti i palazzi storici, oltre ad avere un innegabile pregio architettonico, non è facilmente adattabile alle nuove esigenze, anche tecnologiche, degli utenti.

Infatti, gli spessi muri dell'edi-

ficio non permettono di ricevere e utilizzare senza difficoltà il segnale Wi-Fi.

Per permettere a tutti gli avvocati di utilizzare, anche in tribunale, i vari dispositivi di cui sono dotati (come *tablet*, *smartphone* e *laptop*), la Commissione informatica ha pensato ad un progetto per realizzare una rete wireless per accedere ad internet.

La Commissione ha contattato vari fornitori, specializzati del settore, a cui ha spiegato l'idea e ha chiesto, previo sopralluogo, dei preventivi per realizzare l'o-





pera.

Una volta individuato il fornitore che offriva le migliori condizioni tecniche ed economiche, il precedente Consiglio dell'Ordine ha partecipato al bando n. 13/2017, indetto dalla Cassa Nazionale di Previdenza Forense, per l'assegnazione di contributi per progetti di sviluppo economico dell'avvocatura..

Cassa Forense ha giudicato meritevole il progetto presentato dall'Ordine degli avvocati di Parma e ha deliberato di finanziare l'opera con l'erogazione di un contributo.

Una volta insediato il nuovo Consiglio e formata la nuova Commissione informatica, il progetto iniziale è stato rivisto ed ampliato, con l'aumento del numero di *access point*, per garantire la massima copertura del segnale in tutto il palazzo del tribunale ed in considerazione del miglioramento della tecnologia utilizzabile.

L'ampliamento del progetto ha comportato la necessità di ulteriori sopralluoghi tecnici, per verificare la realizzabilità dell'opera, nel rispetto dei vincoli architettonici dell'edificio.

Come impresa realizzatrice della rete e dell'impianto è stata scelta la UNIONTEL S.r.l. di Parma.

Visto che l'infrastruttura doveva essere realizzata nei locali del tribunale, è stato necessario coinvolgere anche il Presidente del tribunale, che è stato molto disponibile e ha approvato il progetto.

Il Presidente ha chiesto che la nostra rete *wireless* rispettasse tutti gli standard di sicurezza, fosse autonoma e non interferisse con la rete informatica del tribunale; inoltre ci ha chiesto di realizzare un intervento rispettoso delle caratteristiche storico-artistiche dell'edificio.

Il 22 luglio 2019 è stata firmata la convenzione tra l'Ordine degli avvocati ed il Tribunale, per l'installazione della rete *wireless* per la diffusione del segnale Wi-Fi all'interno del Tribunale di Parma.

Per minimizzare i disagi agli utenti dovuti ai lavori e dato che, anche il Tribunale stava realizzando il rinnovo delle proprie infrastrutture informatiche, l'intervento è stato eseguito durante il periodo feriale di agosto.

Gli operai ed i tecnici della UNIONTEL hanno lavorato alacremente e a fine agosto, hanno completato l'infrastruttura tecnologica e messo in funzione la rete *wireless*.

La rete è stata provata prima da alcuni componenti della Commissione informatica e, ad

inizio settembre, è stata inviata a tutti gli iscritti la comunicazione con le istruzioni per accedere al servizio Wi-Fi. con la relativa password.

All'inizio non ci sono stati molti utenti che si sono collegati alla rete Wi-Fi, poi sono aumentati in misura esponenziale.

La UNIONTEL, ogni settimana, invia all'Ordine un *report* che permette di visualizzare, nel rispetto della *privacy*, il numero di persone che si collegano alla rete e quali sono i siti internet più visitati.

Prossimamente, verranno cambiate le password di accesso, per garantire al meglio la sicurezza della infrastruttura.

Grazie al finanziamento della Cassa di Previdenza Forense ed all'impegno di tutti quelli che hanno contribuito alla sua realizzazione, tutti gli avvocati hanno a disposizione una infrastruttura informatica che permetterà loro di utilizzare al meglio i propri strumenti di lavoro, anche in Tribunale.

Stefano Squarcina





documenti dell'O.C.F. (prescrizione)



L'UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Riunito nella propria sede in Roma, via Valadier n. 42, il giorno 2 ottobre 2019 con la presenza di:

Av. Giovanni MALINCONICO
[Coordinatore];
Av. Vincenzo CIRAULO
[Segretario]
Av. Alessandro VACCARO
[Tesoriere]
Av. Cinzia PRETI
[Componente];
Av. Armando ROSSI
[Componente]
Av. Rosanna ROVERE
[Componente];
Av. Giovanni STEFANI
[Componente].

CONSIDERATO

> che la disposizione che inibisce il decorso del termine di prescrizione dei reati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (come posta dall'art. 1, 1° co., lett. d), e) e f), della legge 9.01.2019 n. 3, cd. "legge spazzacorrotti"), entrerà in vigore il 1° gennaio 2020;

> che tale disposizione è stata sin da subito fortemente avversata dall'Avvocatura, che

ne ha chiesto il ritiro sia prima che dopo la sua approvazione in quanto, contrariamente al dichiarato intento che ne ha accompagnato l'emanazione, determinerebbe una sostanziale ed insanabile incertezza riguardo al periodo di svolgimento ed un allungamento *sine die* dei tempi di definizione dei processi penali nel grado di appello, compresi per di più i procedimenti in cui l'imputato sia stato assolto in primo grado;

> che l'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense, nella seduta del 22 dicembre 2018, a seguito di un intenso dibattito sul tema, tra gli altri, della preannunciata esclusione del decorso della prescrizione penale in grado di appello (poi sostanziata in legge), su proposta del Coordinatore ha proclamato per acclamazione lo stato di agitazione dell'Avvocatura Italiana;

> che dall'entrata in vigore della riforma della prescrizione conseguirebbero effetti tali da avere gravissime conseguenze sui diritti fondamentali dei cittadini, i quali vanno dunque

debitamente informati e sensibilizzati sulla portata di siffatta riforma;

- > che la questione ha formato oggetto della Sessione Ulteriore, tenutasi a Roma il 5 e 6 aprile 2019, del XXXIV Congresso Nazionale Forense che, quale Massima Assise dell'Avvocatura ha approvato le mozioni n. 7 e n. 28, aventi attinenza al tema;
- > che in particolare, la mozione n. 7 approvata il 6.04.2019, al punto n. 6 del "Manifesto dell'Avvocatura Italiana per l'effettività della tutela dei diritti e per la salvaguardia della Giurisdizione", afferma che la Giurisdizione debba essere attuata mediante le regole e i principi costituzionali del giusto processo comunque "entro una durata concretamente ragionevole";
- > che, con la mozione n. 28 egualmente approvata a Roma il 6.04.2019, il Congresso ha espressamente invitato l'Organismo Congressuale Forense, di concerto con il CNF, ad assumere ogni più opportuna iniziativa, tra l'altro, "affinché sia evitata





qualsiasi forma di soppressione generalizzata della prescrizione dei reati”;

- > che è ferma consapevole convinzione dell’Avvocatura che il grave problema della intollerabile dilatazione dei tempi del processo penale, come di quello civile e degli altri plessi di Giurisdizione, possa trovare soluzione solo con opportune riforme processuali e, soprattutto, con l’assegnazione alla Giustizia di adeguate risorse umane ed economiche rivenienti dalla fiscalità generale, in attuazione dei principi di solidarietà costituzionale, come ribadito dalla tesi n.5 del *“Manifesto dell’Avvocatura Italiana per l’effettività della tutela dei diritti e per la salvaguardia della Giurisdizione”;*
- > che, nonostante il pur apprezzabile lavoro svolto al tavolo di concertazione con il Ministro e i contributi offerti dall’OCF, unitamente al Consiglio Nazionale Forense, all’Unione delle Camere Penali Italiane ed all’Associazione Giovani Avvocati Italiani, per il sostanziale snellimento e miglioramento dell’efficienza del processo penale non è plausibile che l’entrata in vigore della riforma della prescrizione penale sia accompagnata da adeguate misure processuali acceleratorie, stante per di più la necessità che l’ipotesi di riforma sia sottoposta alla rinnovata compagine di Governo;
- > che l’Organismo Congressuale Forense è pronto a riprendere quel percorso di concer-

tazione e dialogo per arrivare in tempi stretti alla definizione delle più adeguate misure normative atte a ridurre il sovraccarico delle giacenze giudiziarie ed alla riduzione dei tempi di definizione dei processi pendenti, ferma la imprescindibile necessità che siano prontamente abrogate le disposizioni che inibiscono il corso della prescrizione penale;

- > che l’Unione delle Camere Penali Italiane, con deliberazione di Giunta del 30 settembre 2019, ha indetto l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale, in conformità al codice di autoregolamentazione, dal 21 al 25 ottobre 2019, invitando altresì le Camere Penali territoriali ad organizzare in detto periodo iniziative di sensibilizzazione della pubblica opinione e, con il concorso delle altre componenti dell’Avvocatura, della Magistratura, delle forze politiche, dell’Accademia e degli esponenti di spicco del mondo della cultura e della società civile;
- > che l’Organismo Congressuale Forense, condividendo le ragioni dell’iniziativa assunta dall’UCPI, ritiene che tutta l’Avvocatura Italiana debba reagire unitariamente al grave “strappo” di civiltà giuridica rappresentato dalla riforma della prescrizione penale;
- > che anche altre realtà associative forensi stanno reagendo alla imminente entrata in vigore della riforma, invocan-

done l’abrogazione;

- > che il Regolamento Interno dell’OCF, così come approvato nella seduta del 23.11.18, all’art. 7, 4° comma prevede che: *“nei casi in cui l’Assemblea, con riferimento a problematiche in corso, abbia proclamato lo stato di agitazione dell’Avvocatura, l’Ufficio di Coordinamento, ove ne sorga l’opportunità, può con propria motivata delibera indire l’astensione delle udienze in conformità al codice di autoregolamentazione, riferendone prontamente all’Assemblea nella prima seduta conseguente”;*
- > che, in ogni caso, l’assunzione della presente deliberazione è stata preceduta, da parte dell’Ufficio di Coordinamento, da uno scambio informale di opinioni tra tutti i componenti dell’Assemblea, dal quale è emersa la opportunità di intervenire con un provvedimento adesivo e di estensione dell’astensione agli altri settori;

Tanto premesso,

INDICE

l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il giorno 25 ottobre 2019, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, aderendo all’invito formulato dall’UCPI a concorrere, con l’intervento dei propri Componenti, all’organizzazione di manifestazioni di protesta su base



territoriale ed invitando tutte le componenti dell'Avvocatura istituzionale ed associativa a valutare l'opportunità di organizzare eventi di sensibilizzazione pubblica su base nazionale.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera, oltre che a tutte le rappresentanze istituzionali ed associative dell'Avvocatura Italiana, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell'Economia e Finanze e ai Capi di tutti gli Uffici Giudiziari.

Il Segretario
Avv. Vincenzo Cirao
Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico

L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Premesso che

- > L'Ocf ha indetto un'astensione dalle udienze e l'avvocatura ha espresso uniformemente la propria contrarietà all'abolizione della prescrizione con manifestazioni congiunte con le componenti istituzionali ed associative dell'Avvocatura.
- > Detta abolizione provocherà la dilatazione dei tempi processuali spostando in avanti l'orizzonte del lavoro di tutti gli uffici giudiziari (non più la sentenza di

cassazione o appello, ma quella di primo grado).

Osservato che

- > la sottrazione del giudizio di appello a qualsiasi vincolo temporale finirà per determinare una selezione delle impugnazioni secondo criteri di "priorità";
- > La discrezionalità, affidata alla decisione delle Corti d'Appello e svincolata da qualsiasi previsione di responsabilità, priverà il cittadino del diritto ad un doppio grado di giudizio di merito, che sarà affidato alla libera e discrezionale scelta del giudice d'appello;
- > Anche il giudizio di primo grado sta subendo forti riduzioni del contraddittorio, da ultimo con l'indebolimento del principio di immutabilità del giudice determinatosi a seguito della sentenza delle SSUU 41736-2019, ma già in passato tra l'altro con l'ampliamento delle forme di partecipazione a distanza al processo.

Considerato che

- > Il Congresso Nazionale Forense, nel 2019 a Roma, ha riaffermato il diritto dell'individuo al doppio grado di giudizio di merito; - contrastare modifiche normative finalizzate a creare ingiustificate sue limitazioni, nonché ad ostacolare l'oralità del rito d'appello."

Tanto premesso l'Organismo Congressuale Forense

Ribadisce la richiesta:

- > L'abrogazione della norma che sospende definitivamente la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, quanto meno, dispone il rinvio dell'entrata in vigore.
- > Il rafforzamento dei riti speciali (patteggiamento, abbreviato, condanna per decreto) intervenendo sugli aspetti premiali che incoraggiano e, per converso, rimuovendo gli aspetti vessatori che scoraggiano la loro scelta.
- > L'esclusione di qualsivoglia forma di limitazione del diritto al doppio grado di giudizio nei tempi ragionevoli imposti dall'art. 111 Cost.
- > Il ripristino dell'effettivo contraddittorio nel giudizio di primo grado.

Roma, 26 ottobre 2019

Il Segretario
Avv. Vincenzo Cirao



Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico



ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Dal 3 luglio al 19 novembre 2019 il Consiglio si è riunito n. 16 volte

Elenco delle presenze dei Consiglieri alle adunanze:

av. Simona Coconcelli	n. 16
av. Daniela Bandini	n. 16
av. Stefano Squarcina	n. 16
av. prof. Luigi Angiello	n. 15
av. Lorenzo Bianchi	n. 16
av. Angelica Cocconi	n. 15
av. Fabrizio Ferri	n. 16
av. Maria Carla Guasti	n. 14
av. Matteo Mancini	n. 12
av. Matteo Martelli	n. 12
av. Francesco Mattioli	n. 13
av. Michele Megha	n. 16
av. Fabio Mezzadri	n. 16
av. Maria Rosaria Nicoletti	n. 16
av. Alessandra Palumbo	n. 15

OPINAMENTO PARCELLE

Dal 3 luglio al 19 novembre 2019 l'apposita commissione consiliare [ovvero il Consiglio] ha espresso n. 59 pareri di congruità e un opinamento. Tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 13 L. 247/2012: due (non riusciti)

ESPOSTI

Dal registro dei reclami nei confronti degli iscritti dal 3 luglio al 19 novembre 2019 risultano pervenuti ventitré esposti, tutti trasmessi al CDD di Bologna.

RICHIESTE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Dal 3 luglio al 19 novembre 2019: istanze pervenute n. 175 di cui: ammesse n. 154; non ammesse n. 8 per superamento limite reddituale; in sospenso n. 13.

AGGIORNAMENTO ALBI

(dal 3 luglio al 19 novembre 2019)

ISCRIZIONI

LAURA VILLATA, delibera 23 luglio 2019;
NICOLETTA CAMPA trasferimento dall'Albo Ordinario all'Elenco Speciale degli avvocati addetti ad uffici legali, delibera 3 settembre 2019;
PAOLA FILIPUZZI all'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali, delibera 10 settembre 2019;
MICHELE MARGINI, delibera 17 settembre 2019;
ALESSANDRO LEVATI, delibera 24 settembre 2019;
MARTINA NOLEGGI, delibera 24 settembre 2019;
BEATRICE MAGGIANI, delibera 1° ottobre 2019;
LUCA MILANI, delibera 8 ottobre 2019;
DAMIANO LEGGIERI, delibera 15 ottobre 2019;
CAMILLA NEGRI, delibera 15 ottobre 2019;
FRANCESCO SAVI, delibera 22 ottobre 2019;
MARIAORSOLA VASSALLO, delibera 22 ottobre 2019.
CRISTIANA TORLAI, delibera 12 novembre 2019.

CANCELLAZIONI

GIULIO PIETRA, delibera 24 settembre 2019 per decesso avvenuto il 17 settembre 2019.
ALESSIA RIVA, delibera 5 novembre 2019;
ANTONINO TUCCARI, delibera 12 novembre 2019;
MATTEO FORNARI, delibera 19 novembre 2019.

al 19 novembre gli iscritti all'albo erano milleduecentottantadue

PRATICANTI AVVOCATI

Iscritti n. 20
Cancellati n. 22

PATROCINATORI LEGALI

Iscritti n. 0
Cancellati n. 6

PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Iscritti n. 4
Cancellati n. 6

VARIAZIONI

av. FABIO APOLLONIO: Parma, via dei Farnese n. 2, tel. 0521/508143 e 0521/977155, telefax 0521/633177, invariati gli altri recapiti;

av. MARIA DARIA BONFANTI: Parma, p.le della Macina n. 3, cell. 347/5223834, invariati i recapiti mail di posta ordinaria e di posta elettronica certificata;

av. MICHELE FAVA: e-mail michele.fava@pwc.com;

av. ELISABETTA GROTTOLI: cell. 342/7555905;

av. MICHELANGELO PIAZZA: e-mail michelangela.piazza@gmail.com;

av. MARIO SCARICA: telefax 0521/873993, e-mail marioscarica@studiolegalescarica.it;

av. GIUSEPPINA EMANUELA SCALVUZZO: Parma, via La Spezia n. 75/c;

av. CECILIA SCHETTINO: e-mail info@studioassociatoschettino.it;

av. KARIMA TASSA: Parma, borgo della Salnitrrara n. 3, tel. 0521/506777, telefax 0521/208905, invariati gli altri recapiti;

av. SIMONA VARESE: e-mail av.simonavarese@studioavocatovarese.it;

av. MICHELE VANOLLI: Parma, vicolo dei Mulini n. 2, tel. 0521/1997968, telefax 0521/1621354, e-mail michele.vanolli@gmail.com;

av. ILENIA FELICI: Parma, via Giuseppe Mazzini n. 3, tel. 0521/1913808, telefax 0521/1913809;

av. FRANCESCA POLI: e-mail francescapoli@studiolegalescarica.it;

av. MATILDE ROGATO: Parma, via Goito n. 16, tel. e telefax 0521/1759598;

av. CONCETTA ANNA VARALLA: e-mail avv.varalla@varalla.it;

av. LUIGI TANZI: cessato secondo studio a Collecchio, via Spezia n. 86;

av. STEFANO SIMEONE: tel. e telefax inattivi, cell. 329/9756418;

av. MARIANGELA CASTELLANA: e-mail mariangela.castellana83@gmail.com;

studio associato: "STUDIO ASSOCIATO PIETRA & SLAWITZ" cessato;

av. ALESSANDRA AMBANELLI: e-mail alessandra.ambanelli@unipr.it;

av. CANDICE AMANDA BELL: Parma, strada Mazzini n. 3, invariati gli altri recapiti;

av. DAMIANO LEGGIERI: e-mail leggidamiano@gmail.com;

av. PAOLA MARINO: telefax 0521/243270 inattivo;

av. STEFANO FRESCHI: Parma, via Giuseppe Mazzini n.3, invariati gli altri recapiti;

av. FRANCESCO BACCARINI: Parma, strada Luigi Carlo Farini n. 20, tel. e telefax 0521/1811627;

av. ALESSANDRA ABBATE: cell. 340/0755507;

av. FEDERICA ANDRULLI: Parma, viale Mariotti n. 1, tel. 0521/508737 e telefax 0521/243427;

av. LUIGI FECCI: e-mail luifecci@tiscali.it;

av. MARIO RAMIS: e-mail info@studioassociatoschettino.it;

av. VIVIANA SCARAMUZZINO: tel. e telefax 0521/243270 cessato, attivo solo tel. 0521/499131;

av. SIMONE SPENNATO: Parma, via Goito n. 9, tel. e telefax 0521/233975;

av. ALESSANDRA PALUMBO: Parma, borgo Garimberti n. 6, tel. e telefax 0521/1711663;

av. ANIELLO SCHETTINO: e-mail info@studioassociatoschettino.it;

av. VALENTINA CIURLEO: Parma, borgo Garimberti n. 6, tel. e telefax 0521/1711663, cell. 328/5889187;

av. MONICA MOSCHIONI: e-mail moschionimonica@gmail.com;

av. EMANUELA CARRETTA: Parma, strada Giuseppe Mazzini n. 3, invariati gli altri recapiti;

av. ELISABETTA PANOZZO: borgo Antini n. 3, tel. 0521/508648, telefax 0521/044921, invariati gli altri recapiti;

av. TOMMASO PAIANO: cell. 351/9814989;

av. FILIPPO MANFREDI: Parma, via Duccio Galimberti n. 14, tel. e telefax 0521/884216, cell. 335/6189065;

av. BERNARDO ANTONIO ROGNETTA: Parma, via Emilia Est n. 16, cell. 327/7084707, telefax 0521/1815481, e-mail bernardorognetta@yahoo.it, posta elettronica certificata avv.bernardorognetta@pec.it;

av. GLENDA GANDOLFI: primo studio, Salsomaggiore Terme, viale Romagnosi n. 24/H, tel. 0524/200586, telefax 0521/1851926, secondo studio, Parma, via Sartori n.6/A, tel. 0521/281287 e telefax 0521/037178;

av. GIULIA SPAGNOLO: e-mail avv.giuliaspagnolo@gmail.com;

av. SABRINA MARINA SPAGNOLI: primo studio, Parma, borgo Ronchini n. 9, secondo studio, Parma, via Valenti n. 5/B;



av. GIADA GIANNINI: Parma, via Petrarca n. 16, tel. 0521/234466 e 0521/238507, telefax 0521/289767;

av. ADRIANO CORUZZI: e-mail adriano@studiocoruzzi.eu;

av. MARIA FRANCESCA ALBERTINI: e-mail mfalbertini@grimaldilex.com;

av. MARIA CRISTINA ALFIERI: e-mail mcalfieri@grimaldilex.com;

av. VIRGILIO ANTELMI: e-mail segreteria@mazzadieantelmi.it;

av. CLAUDIO BIANCHINI: Parma, via Goito n. 16, tel. 0521/1811068, telefax 0521/1621410, cell. 340/0803055, cassetta UNEP n. 60;

av. LUCA FANFONI: e-mail studiolegale@studiofanfoni.it;

av. RICCARDO NEGRI: e-mail avriccardonegri@gmail.com;

av. GIOVANNA PELLEGRINI: Parma, via Goito n. 16, tel. 0521/1811068, telefax 0521/1621401, cell. 347/5700441, cassetta UNEP n. 60;

av. MARCO SPAGGIARI: Parma, strada Cavallotti n. 49, tel. 0521/347111, telefax 0521/684647;

av. MARIATERESA PATERA: Parma, borgo Bicchierai n. 12, tel. 0521/711305;

av. ALESSANDRA ZONGOLI: e-mail azongoli@grimaldilex.com;

dott.ssa LAURA CALANDRINO: posta elettronica certificata lauracalandrino@pec.it;

av. ANDREA SANGERMANO: e-mail info@asangermano.eu;

av. MARIA LA NAVE: tel. 0521/1474054, telefax 0521/1474050;

av. CRISTIANO FERRARI: telefax 0521/282086;

av. CRISTINA AFFANNI: Parma, borgo Antini n. 3, tel. 0521/230300, telefax 0521/231112;

av. LUISA SEGADELLI: Parma, borgo Giacomo Tommasini n. 8, tel. e telefax 0521/282086;

av. MATTEO CESARE ZATTI: Langhirano, via Dante Alighieri n. 16, tel. 0521/864142;

av. FRANCESCO COLLI: e-mail av. francescocolli@gmail.com;

av. LARA GAGLIARDI: e-mail avvocatol@laragagliardi.it;

av. RAFFAELE POGGI LONGOSTREVI: Salsomaggiore Terme, viale Porro n. 31, tel. 0524/579091, telefax 0524/585012;

av. MARIA LINDA SBARRA: Salsomaggiore Terme, viale Porro n. 31, tel. 0524/579091, telefax 0524/585012;

av. MATTIA DE PASCALE: Parma, strada Repubblica n. 95, tel. 0521/237923 e 0521/228303, telefax 0521/221288;

av. GIOVANNI LUDOVICO ISI: e-mail info@studiolegaleisi.it;

av. LUISA MARRA: Parma, borgo Felino n. 63, tel. 0521/289450, telefax 0521/270094;

av. CLAUDIO MAZZADI: e-mail segreteria@bedonia@mazzadieantelmi.it;

av. FABRIZIO POGGI LONGOSTREVI: Salsomaggiore Terme, viale Porro n. 31, tel. invariato, telefax 0524/585012;

av. FILIPPO POGGI LONGOSTREVI: Salsomaggiore Terme, viale Porro n. 31, tel. invariato, telefax 0524/585012;

av. LAURA BONOMINI: Parma, via della Costituente n. 25, e-mail avvocato.bonomini@libero.it, posta elettronica certificata avvocato.bonomini@pec.it;

av. VALERIA BLANGIFORTI: Parma, via dei Farnese n. 2, tel. 0521/977155, telefax 0521/633177;

av. MARTINA PATTI: Parma, stradello Marche n. 6, tel. 0521/237578, e-mail m.patti@studiofurlotti.it;

av. CRISTINA SIRIGNANO: Parma, via Mazzini n. 2, tel. 0521/283292, telefax 0521/239852, cell. 320/1498695;

av. WERNER STRICKER: Parma, piazza J. F. Ravanet n. 5, tel. 0521/1565654, telefax 0521/1731714, e-mail werner@stricker.legal, posta elettronica certificata werner.stricker@pec.it;

av. FEDERICO CASA CARATTINI: Parma, strada Giuseppe Garibaldi n. 57, invariati gli altri recapiti;

av. DAVIDE PAVESI: Parma, vicolo dei Mulini n. 6, tel. 0521/237608, telefax 0521/285865;

av. FILIPPO ADDINO: tel. e telefax 0521/230029;

av. FRANCESCA DENTE: Parma, piazzale Corte D'Appello n. 5, tel. 0521/287006, telefax 0521/228655;

studio associato: "STUDIO ASSOCIATO AVV. ANIELLO SCHETTINO" composto dagli avvocati Aniello Schettino e Mario Ramis, Fidenza, vicolo del Tribunale n. 1;





“NON COLPEVOLEZZA”: LA CATEGORIA PERDUTA DALLA GIURISDIZIONE PENALE

Certuni pensano che il grande problema della nostra giurisdizione sia il fatto che i giudici interpretino le regole come scienza e coscienza dettano loro, anziché rispondere ai desiderata di altri poteri dello Stato ovvero del “Popolo” o, meglio, di persone risolte parlanti in nome di esso.

In proposito mi sovviene un vecchio aneddoto d’oltralpe, ossia di quando Carlo Luigi Napoleone Bonaparte pretese che la Cassazione francese desse una ben precisa interpretazione ad una norma che gli stava particolarmente a cuore; al che il primo presidente della Corte gli rispose: “*La Cour de Cassation donne des arrêts pas des services*”.

In effetti, il problema non può mai risiedere nell’interpretazione squisitamente giuridica, giacché ciò, in ogni caso, rientra nella specifica funzione giurisdizionale e risponde all’essenziale principio della separazione dei poteri.

Semmai il vero problema, che attanaglia parte della nostra giurisdizione penale, risiede in una deficiente cultura garantistica nell’applicazione dell’essenziale categoria di giudizio volta all’accertamento fattuale, che, mentre per il processo civile risiede nel criterio del “maggior probabile”, in quello penale consiste, o dovrebbe consistere, nella “certezza ragionevole”, ossia nella verifica compiuta “al di là di ogni ragionevole dubbio”, intesa come

la possibilità di escludere razionalmente ogni ipotesi alternativa, alla luce della emergenze istruttorie.

Invero, tre sono le situazione che, all’esito dello scrutinio probatorio, possono determinarsi in seno al processo penale: 1) la colpevolezza, allorché la responsabilità penale emerga provata senza dubbio ragionevole; 2) la non colpevolezza, ove, invece, le prove – per le loro carenze, equivocità o contraddizioni – lascino sussistere ipotesi alternative rispetto a quanto sostenuto nel capo d’imputazione; 3) l’innocenza, ossia i rari casi in cui sia possibile far emergere un elemento incontestabilmente capace di escludere in radice che il fatto sussista o che costituisca reato ovvero che l’imputato lo abbia commesso.

Il nostro ordinamento codifica a livello costituzionale la “*presunzione di non colpevolezza*” fino alla condanna definitiva (art. 27, comma 2), mentre la Convenzione europea dei diritti dell’uomo sancisce, all’art. 6, comma 2, la vera e propria “*presunzione d’innocenza*”.

Tutto ciò, poi, si traduce e concretizza in diverse norme procedurali, che, in coerenza con detti principi, mirano a circoscrivere il perimetro ed il valore della prova nel giudizio: ad esempio l’art. 192 (*Valutazione della prova in*

reità), 197-bis (*Valutazione delle dichiarazioni di testimoni imputati in procedimento connesso o collegato*), 526 (*Divieto di prova della colpevolezza dalle dichiarazioni non assunte in contraddittorio, per libera scelta del dichiarante*), 530 (*Assoluzione per carenza o contraddittorietà probatoria e applicabilità dubitativa delle cause di giustificazione o di non punibilità*) e 533 (*Prova della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio*) c.p.p..

L’apparato normativo, dunque, non manca, ma è nella sua applicazione pratica che la mentalità giurisdizionale si rivela spesso carente.

Intanto occorre dire che la convivenza di due presunzioni non sinonime e non omologhe non giova alla nettezza dei relativi concetti e delle loro funzioni, giacché, effettivamente, non colpevolezza e innocenza non sono la stessa cosa e sebbene, in linea teorica, la seconda voglia essere rafforzativa della prima, concretamente – in un sistema penale che fatica ad adeguare la mentalità giudiziaria, ancora venata da nostalgie inquisitorie, alla spirito accusatorio del rito in vigore – rischia di indebolire tutta la struttura di cognizione e giudizio, perché, enfatizzando l’idea dell’innocenza, finisce per costruire un percorso fatto di due piani inclinati giustapposti, ossia colpevolezza ed innocenza, in cui



la pallina scorre o da una parte o dall'altra, senza fermate intermedie.

In pratica, nella testa di molti giudici, si viene a determinare uno schema squisitamente civilistico, quindi penalisticamente perverso, che rischia di portarli a decidere in base al criterio del "maggior probabile" anziché a quello della "certezza ragionevole", il quale trova cittadinanza e sbocco, essenzialmente, nell'alternativa tra "colpevolezza" e "non colpevolezza", senza scomodare l'idea d'innocenza.

Ne risultano mortificate e svilite tutte quelle situazioni difensive ove sia oggettivamente impossibile fornire la "prova d'innocenza" ed in cui si possa solo lavorare sulla tenuta della prova d'accusa, perché non incontrando un giudice che abbia un "senso critico" tale da porre la soglia della prova ad un livello accettabile, anche i testi d'accusa più claudicanti e contraddittori divengono dioscuri apoditticamente credibili, cosicché il processo diventa un teatrino inutile e l'amministrazione della giustizia una vera e propria lotteria, in cui è l'accusa a tenere il banco.

Ciò, a maggior ragione, allorché si sia chiamati a trattare di casi aventi un grande clamore mediatico o relativi a reati "modaioli" perché fortemente spinti da vari gruppi di pressione o d'interesse, al punto da generare una specie di "caccia alla streghe", ben capace d'impressionare il "magistrato burocrate", che, in quanto tale, teme l'opinione pubblica o chi pretenda di rappresentarla lobbisticamente; cosicché il processo penale finisce per trasformarsi, da uno strumento

di accertamento dei fatti, in una specie di "arma impropria" a disposizione delle presunte persone offese e di chi si picchi di rappresentarne gli interessi.

Tutto ciò è decisamente sconsigliato, perché rischia di farci rimpiangere la vecchia "*assoluzione per insufficienza di prove*", la cui eliminazione semantica, sembra, paradossalmente, aver indebolito la "presunzione di non colpevolezza", anziché rafforzato la "presunzione di innocenza"; davvero un bel risultato dopo trent'anni di regime processuale accusatorio!

Del resto, rimedi, alle viste, non ce ne sono, giacché cambiare la mentalità è sempre la cosa più difficile, ma qualcosa si dovrà pur fare, perché senza un netto cambio di "testa" degli operatori giudiziari, non vi sarà mai riforma della giustizia che tenga.

Due cose, invero, potrebbero contribuire a eliminare le tare mentali figlie di un certo burocratismo, incapace di concepire il dubbio scientifico, e di certe nostalgie inquisitorie: da un lato, la selezione dei magistrati tra i professionisti; dall'altro, la previsione di un serio sistema di monitoraggio degli esiti giudiziari, attraverso il quale assegnare un punteggio ad ogni singolo magistrato, a seconda che le sue decisioni vengano confermate o meno nelle successive fasi procedurali o gradi di giudizio; non, dunque, un premio o un castigo per ogni singola decisione, ma una valutazione complessiva dell'attività, da utilizzarsi in senso meritocratico ad ogni richiesta del magistrato.


Selezionare i magistrati tra professionisti di comprovata


competenza ed attitudine, nonché di adeguata esperienza, sarebbe certamente il rimedio migliore, in quanto capace di portare una ventata di "società civile" nel palazzo, sburocratizzandolo, nonché di non incorrere più nel fenomeno dei c.d. "giudici ragazzini", ossia evitare che si gettino allo sbaraglio, affidandogli responsabilità giudiziarie, coloro i quali non ha ancora acquisito la necessaria maturità esistenziale e fatto altre ed utili esperienze di vita e di lavoro.

D'altro canto, il tema del rafforzamento del senso di responsabilità – attraverso l'istituzione del predetto sistema di monitoraggio a cui "ancorare" la carriera del magistrato (verosimilmente assai più efficace e persuasivo di qualsiasi, più o meno velleitario, sistema di responsabilità civile) –, si lega, da un lato, al principio meritocratico, ma, dall'altro, all'esigenza che coloro i quali esercitano il "potere punitivo" statale, abbiano sempre in mente che sono chiamati a decidere della vita delle persone e non ad evadere una pratica, cosicché possano sanamente coltivare una certa "paura del potere" che è loro affidato, al solo fine di esercitarlo meglio.

Gianluca Bergamaschi







**Piero
Calamandrei**

DISCORSO SULLA COSTITUZIONE	Pag.	ii
L'UOMO CALAMANDREI	Pag.	iii
CALAMANDREI E LA FAMIGLIA	Pag.	iii
CALAMANDREI, I GIUDICI E IL LORO ELOGIO	Pag.	vii
CALAMANDREI FIORENTINO E AMANTE DELL'ARTE	Pag.	ix
CALAMANDREI, LA GUERRA, LA RESISTENZA E LA LIBERAZIONE	Pag.	x
UNA FUGACE PRESENZA A PARMA	Pag.	xii
PIERO CALAMANDREI EDIFICATORE DELLO STATO DEMOCRATICO	Pag.	xiii
IL LEGISLATORE PROCESSUALISTA	Pag.	xiii
IL PADRE COSTITUENTE	Pag.	xvi
CALAMANDREI PER SEMPRE	Pag.	xviii



CROLXXXIII

PIERO CALAMANDREI



Discorso sulla costituzione

PIERO CALAMANDREI, il 26 gennaio 1955 a Milano, in occasione dell'inaugurazione del ciclo di conferenze sulla Costituzione Italiana, pronuncia il suo famoso

Discorso sulla Costituzione.

"Quindi, voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civile, rendersi conto - questa è una delle gioie della vita - rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto, nei limiti dell'Italia e del mondo.

Ora, vedere - io ho poco altro da dirvi -, in questa Costituzione, di cui sentirete fare il commento nelle prossime conferenze, c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato. Tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie son tutti sfociati in questi articoli. E a sapere intendere, dietro questi articoli ci si sentono delle voci lontane.


Quando io leggo, nell'art. 2, "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", o quando leggo, nell'art. 11, "l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli", la Patria italiana in mezzo alle altre patrie, dico: ma questo è Mazzini, questa è la voce di Mazzini; o quando io leggo, nell'art. 8, "tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge", ma questo è Cavour; o quando io leggo, nell'art. 5, "la Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali", ma questo è Cattaneo; o quando, nell'art. 52, io leggo, a proposito delle forze armate, "l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica",

esercito di popolo, ma questo è Garibaldi; e quando leggo, all'art. 27, "non è ammessa la pena di morte", ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria. Grandi voci lontane, grandi nomi lontani.

Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto sangue e quanto dolore per arrivare a questa costituzione! Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta.

Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, questo è un testamento, un testamento di centomila morti.

Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione."





CROLXXXIII

PIERO CALAMANDREI



L'uomo Calamandrei

Dalla sagace ironia toscana colta ed arguta, al dolore più vibrante e cocente, passando attraverso intuizioni giuridiche di stupefacente attualità, filtrate da un'etica che non lascia spazio a minime sbavature, nel vasto contesto di cultura umanistica, filosofica, giuridica e artistica, gli straordinari pensieri e gli esiti degli studi e dell'immensa opera letteraria di Piero Calamandrei, accompagnano la variegata esistenza di questo uomo, e giungono fino a noi, portatori di principi di vita, di professione e di un rinascimento culturale che, per certo, hanno pochi eguali nella, pur proficua, storia dei tanti insigni intellettuali che, nel secolo scorso, hanno avuto la ventura di essere testimoni oculari di due cambiamenti di regime: dalla monarchia costituzionale alla dittatura, dalla dittatura alla repubblica democratica.

Individuare, quindi, nella immensa produzione di scritti di ogni argomento di Piero Calamandrei, che ha spaziato nei settori più disparati, le letture che, da un lato, meglio attestino le grandi qualità di questo uomo, che dopo tanti anni dalla sua scomparsa non si sono ancora finite di scoprire, e, dall'altro, offrano possibilità e spunto di corroboranti riflessioni, è quanto si è cercato di porre in essere, in questa piccola antologia.

Si vorrebbe, infatti, attraverso

la lettura di alcuni stralci delle sue opere, stimolare, per un verso, la qualità della difficile professione di avvocato e, per l'altro, creare i presupposti onde suscitare la curiosità di approfondire la conoscenza di un Giurista Costituente, e non solo, in tal modo cogliendosi come la nostra Carta Costituzionale sia altresì sorta dall'opera di un uomo per il quale l'amore di Patria è maturato in un'esperienza di vita totale e assorbente, unica e irripetibile, attraverso sofferenze approdate alla riconquistata libertà nella fondazione dell'attuale repubblica democratica.

Piero Calamandrei ha percorso tutta la propria esistenza perseguendo ideali e valori che, non concedibilmente, paiono transitare nell'oblio, ancorché costituiscono la insopprimibile spina dorsale di una Costituzione scritta col sangue dei nostri soldati.


Così che l'iniziativa, gradita quanto temuta, prospettata, di elaborare questa piccola monografia antologica di Piero Calamandrei, ripercorrendo alcuni passaggi dei suoi autorevoli scritti, onde offrirne assaggio alle nostre rispettive riflessioni, auspico, ribadendolo, possa costituire l'occasione per rivedere sugli attuali concetti di Giustizia e di Avvocatura.

Fulvio Villa

Calamandrei e la famiglia

La vita intima di Piero Calamandrei che trova la sua prima fonte letteraria di ricordi dell'infanzia nell'opera "Inventario della casa di campagna", un libro che conduce il lettore nell'atmosfera dell'ambiente familiare e culturale nel quale l'autore è cresciuto, ed ha formato il suo primo sapere, costituirà il filo conduttore costante di molti altri scritti.

segue >





CROLXXXIII

PIERO CALAMANDREI



Passeggiata col nonno

“Quando il nonno, alla fine della lezione, mi domandava se volevo andare “a spasso” con lui, sapevo già qual era l’abito di prammatica per questa passeggiata, e qual era l’itinerario: io dovevo mettermi la marinara blu per far bella figura accanto al nonno, e il nonno si metteva il soprabito nero per far bella figura accanto a me. Se il nonno usciva dal palazzo per andare al villino a far da giardiniere, si vestiva di fustagno e, armato di un ombrello da sole di tela grigia, prendeva le scorciatoie più nascoste; ma quando si vestiva di nero voleva dire che si disponeva a percorrere ufficialmente, in forma solenne, la via centrale del paese, che da Piazza Grande scende tortuosa, alternata di ripiani e di sdruciolii, fino alla porta principale, da cui si sbuca sul giardino pubblico e sulla campagna. Con quell’abito di parata il nonno riprendeva coscienza della sua antica autorità: egli aveva da più di venti anni terminato a Montepulciano la sua carriera di magistrato, ed era rimasto in pensione nel paese a cui si era ormai affezionato; ma la gente, specialmente i vecchi, continuavano ancora a chiamarlo il “signor pretore”. Allora, quando i passanti lo salutavano così, egli mi pareva più alto e più agile: col cappello duro, coi calzoni un po’ attillati sugli stivali a elastico, come per ricordarsi che da giovane era stato un appassionato cavallerizzo, col soprabito a falde di foggia antiquata, prendeva, nonostante i suoi settantacinque anni, un passo quasi autoritario. Neanche la catena dell’orolo-

gio turbava con una nota frivola quel nero, perché era di acciaio, a grosse maglie squadrate: unico lusso, una canna d’India col pomo d’avorio (che egli chiamava la “giannetta”) non fatta per appoggiarsi ma impugnata, quasi come insegna di ufficio, nella destra. Colla sinistra teneva me per mano: e scendevamo a farci vedere dal paese, che era tutto lì per riverirci.

Quella discesa da Piazza Grande ai giardini pubblici di Poggiofanti non era per me una passeggiata come tutte le altre: era una specie di balletto mimico a programma prestabilito, di cui conoscevo in anticipo tutti gli episodi e tutte le battute.

La mancanza di novità non mi toglieva il divertimento: anzi, mi pareva che il gusto del giuoco consistesse proprio nel ripetere al momento giusto quegli stessi gesti, quegli stessi salti, quegli stessi inchini, come in una quadriglia. Certo, io avrei preferito di correre a precipizio giù per lo sdruciolio, per conto mio; ma, in mancanza di più sfrenata libertà, mi contentavo di una certa elastica condiscendenza con cui il nonno, pur tenendomi solidamente per mano, mi consentiva nella discesa un passo con variazioni di danza, una specie di saltello ritmico, che egli accompagnava, quasi a tempo di musica, col moto del braccio che mi sorreggeva. Nel prestarsi a quel giuoco, il signor pretore volge restar serio; ma una certa furberia di riso mi pareva che gli facesse capolino nelle pieghe degli occhi.”





CROLXXXIII

PIERO CALAMANDREI



Buon compleanno Ada

Nel prezioso e fecondo Archivio Calamandrei di Montepulciano troviamo, poi, la bellissima lettera che indirizza alla giovanissima Ada Cocci, sua futura moglie, alla vigilia del compleanno della stessa, il 22 febbraio 1909.

È una lettera di auguri di altri tempi, in cui fa irruzione il sentimento, pur temperato dall'ironia e da un velo di precoce malinconia.

"Firenze 22.II.09

Auguri, auguri ... Non so: mi pareva, or non è molto, di averle da scriver tante belle cose su questi auguri!

Di doverglieli fare dorati, splendidi, musicali, pieni di giocondità e di esuberanza giovanile. Ed ora, non so perché, quasi non trovo che scriverle. Al solito, come quando debbo parlarle, ora che vorrei scriverle con quanta forza di sentimento e con quanto sincerità commossa desidero ogni felicità alla Sua vita, mi pare che una barriera grigia di freddezza s'inalzi tra Lei e me e faccia morire senz'eco le mie parole.

E pure io so che, se Ella volesse, una sola spinta lieve della Sua mano farebbe ruinare la barriera che ci separa: e sarebbe così piccola la fatica! Ma, già, non per suggerirle una sia pur leggera fatica, Le scrivo; questa mia lettera è una lettera di auguri: e le lettere d'auguri hanno da essere allegre, specialmente l'ultimo giorno di Carnevale!

E allora, per rientrare in car-

reggiata, senta. Tra tutti gli auguri che domani Le giungeranno da affetti vicini e lontani, da parentele e da amicizie, non Le spiaccia contare anche i miei, sia pure ultimi. Li consideri come gli auguri di un amico, di un amico eccentrico, di un vecchio amico ... Stavo per dire di un amico vecchio. Poiché io, che della giovinezza adoro gli ardimenti, provo talvolta certi sconforti stanchi che mi affievoliscono, certe nostalgie tacite, certi desideri quasi rabbiosi di tenerezze giovini che colmino di vitalità un vuoto infinito fatto in me non so da che rovina: mi par quasi di vivere invano e di aver vissuto tanto tanto ... Parlar di vecchiezza a vent'anni...

Dico io sul serio? Forse no. Tante volte Ella mi ha ripetuto ch'io non so fare un discorso serio mai!

Ma almeno questo Le faccio sul serio. Il voto che in Lei non passi mai una nube di quelle che, quasi presagio di vecchiezza, velano talvolta, ignorate, le giovinezze più baldanzose: e che mai più, d'ora in poi, Le accada

di ricevere per la Sua festa una lettera d'auguri sconclusionata come questa mia!

Le invio, come sempre indifferente (badi! Qui indifferente vuol dire non differente, cioè immutato!), i miei più vivi ossequi.

Suo Dev.imo

Piero Calamandrei"





CROLXXXIII

PIERO CALAMANDREI



Merita poi un cenno, tra i libri dell'intimità di Calamandrei, "Colloqui con Franco", che narra di un'altra invenzione, recentissima e ancora non troppo diffusa, quella del padre attento, capace di ascolto, che dedica ore del suo tempo ad osservare il figlio, nei suoi primi anni di vita.

Il libro prospetta, però, un radicale rovesciamento di sguardo: ciò che osserva, con interesse, Calamandrei padre in suo figlio, dai tre ai cinque anni, non è tanto ciò che apprende crescendo, ma piuttosto la libertà di pensiero e sentimento delle cose del mondo che il piccolo Franco inesorabilmente perde, giorno dopo giorno. Da qui l'esigenza di documentare, con precisione da entomologo, qualcosa di prezioso che sfugge, riassunta nella frase con cui termina il libro: "Franco, tu parli ormai come parliamo noi grandi: come parlano le signore nei salotti, come parlano i deputati in parlamento ... Che malinconia!". Uno studio di raffinata psicologia che, per certi aspetti, richiama l'Emilio di Rousseau.

Calamandrei studia, infatti, questa invenzione relativamente recente, che è l'infanzia, i suoi aspetti e le sue aspettative, aspettative che si individuano proprio attraverso l'analisi attenta e curata del comportamento del bambino, che, nella convinzione di Calamandrei, è questa dimensione di bambino, che per i genitori non cambia mai.

Il libro, tra i tanti, invero assai interessanti episodi riferiti allo studio del piccolo Franco, ne riporta uno che bene ribadisce il concetto di cui sopra.

IL FIGLIO

Un vecchio contadino che lavorava sulla proda della strada, mi vide passare con Franco per la mano; e, dopo averlo guardato con un triste sorriso, mi disse, accennando a lui:

- Anch'io ci avevo un cettino come questo; e me l'hanno ammazzato a Gorizia ...

"Un cettino come questo": sì, poiché gli anni non passano, per i babbi e per le mamme: e il figlio resterà sempre la piccola creatura fragile che si conduce a spasso per la mano, anche quando sarà diventato l'adolescente gagliardo che se ne va solo per la sua strada, la quale può anche portare verso le trincee di Gorizia ...





Calamandrei, i giudici e il loro elogio

Il suo libro più famoso, anche per la facilità e piacevolezza dell'aneddotica è "Elogio dei giudici, scritto da un avvocato" tradotto sia in lingua inglese che francese.

È proprio alla prefazione dei traduttori in inglese di questa opera che vengono tratti gli stralci di cui appresso, i quali interpretano la stima che Calamandrei aveva già, nel mondo di allora, anche all'estero.

"La grande fortuna di molti studenti è quella di incontrare, nel corso dell'avanzamento dei loro studi, dal liceo ai più elevati ed esoterici regni della conoscenza, uno, due, o forse, se sono molto fortunati, diversi insegnanti che li ispirino ad accrescere l'amore per la conoscenza e li dotino di una più profonda comprensione dell'umanità."

Una tale esperienza è capitata ad uno dei traduttori, quando si è approcciato alle lezioni di Piero Calamandrei.

Né la pregressa conoscenza dell'uomo, né un precedente interesse per l'argomento in questione, hanno indotto questo giovane laureato americano a studiare gli elementi della procedura civile italiana, all'Università di Firenze.

Il corso fu scelto per la fortuita circostanza che il Professor Calamandrei era sbarbato, un fatto di considerevole importanza per uno straniero, la cui conoscenza della lingua italiana era così limitata da costringerlo a osservare le labbra, così come ad ascoltare i suoni, nel suo sforzo di

comprensione.


Piero Calamandrei ha aperto, davanti ai suoi studenti, il vasto campo della dottrina e, mentre ha spiegato loro le procedure giudiziarie, li ha colmati di venerazione per l'avvocatura, facendo in modo che condividessero, con lui, la convinzione che non v'è vocazione superiore a quella di difendere la giustizia.

In sintesi, Piero Calamandrei è l'esempio vivente dell'illustre tradizione del rinascimento fiorentino, i cui esponenti di spicco mai hanno consentito che uno

studio approfondito sui loro particolari campi di attività traesse da questi la loro più elevata qualità: un'universalità di interessi e un approccio umanistico che ha reso questi studiosi e artisti anche gentiluomini.

(John Clarke Adams)

(C. Abbott Phillips, jr.)





CROLXXXIII

PIERO CALAMANDREI



Come lo stesso Calamandrei si premura di riferire:

“Argomento del libro non è soltanto il giudice; ma il giudice in quanto è visto dall'avvocato: ossia, si potrebbe anche dire, l'avvocato in quanto, frenando per un istante i suoi naturali istinti critici, si metta a contemplare con equanime serenità (come non sempre gli riesce) il quotidiano interlocutore della sua professione che è il giudice.

In questo dialogo tra il giudice e l'avvocato, non direi che il giudice sia il protagonista: quello che conta è il binomio costituito da questi due termini inscindibili, la relazione di reciprocità che passa tra queste due forze, nell'equilibrio delle quali si riassumono tutti i problemi, giuridici e morali, della amministrazione della giustizia.”

Nelle altre quattrocento pagine di inarrivabile saggezza, condita con quell'ironia fiorentina che conosce pochi eguali, Piero Calamandrei mette a profitto le sue esperienze forensi, *“sorridente senza offesa e con indulgenza sulle debolezze umane”*, ma affermando con vigore che *“solo là dove gli avvocati sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali”*.

Sono pagine gustose e divertenti, nelle quali emerge l'uomo di lettere represso dall'invadenza del sapere giuridico, pagine illuminate da una scelta aneddotica professionale, e da una ricca serie di preziose regole per tentare di gestire la difficile convivenza tra i due attori dell'udienza: il giudice e l'avvocato.

A seguire un piccolo assaggio dei suggerimenti e degli aneddoti di questo ricchissimo libro.

“Ogni avvocato vive nel suo patrocinio certi momenti, in cui, dimenticando le sottigliezze dei codici, gli artefici della eloquenza, le accortezze del dibattimento, non sente più la toga che ha indosso, non vede più le toghe di cui sono ammantati i giudici: e si rivolge a loro, guardandoli negli occhi da pari a pari, con quelle parole semplici con cui

la coscienza dell'uomo si rivolge fraternamente alla coscienza del suo simile per convincerlo della verità. In questi momenti la parola “giustizia” torna ad essere fresca e nuova, come se si dicesse allora per la prima volta: e chi la pronuncia si sente passar nella voce un tremito discreto e supplichevole, come quello che passa nelle parole del credente che prega.

Bastano questi momenti di umile e solenne sincerità umana a riscattare l'avvocatura da tutte le sue miserie.”

“Sarebbe utile che tra le varie prove che i candidati all'avvocatura debbono superare per essere abilitati all'esercizio della professione, fosse compresa anche una prova di resistenza nervosa, come quella a cui vengono assoggettati gli aspiranti aviatori. Non può essere un buon avvocato chi è sempre pronto a perder la testa per una parola presa a traverso, o che alla villania dell'avversario sa reagire soltanto col ricorrere al gesto tradizionale degli avvocati di vecchia scuola, di afferrare il calamaio per lanciarlo. La nobile passione dell'avvocato dev'essere in ogni caso consapevole e ragionante: avere i nervi così solidi da saper rispondere alla offesa con un sorriso amabile, e da ringraziare con un garbato inchino il presidente burbanzoso che ti toglie la parola, è ormai noto che le vociferazioni non sono indizio di energia, e che la improvvisa

violenza non è indizio di vero coraggio: perder la testa nel dibattito vuol dire quasi sempre far perdere la causa al cliente.”

“Ai tempi del fascismo, nello studio di un avvocato di mia conoscenza, si vedeva appesa dietro la scrivania, sulla testa di lui seduto, una tabella con una iscrizione misteriosa: NON È. Chi entrava per la prima volta in quello studio rimaneva perplesso e curioso sul significato di quella iscrizione cabalistica; ma non osava chiedere spiegazioni, perché quelli erano anni in cui anche nel far domande bisognava andar cauti.

Ma poi, presa confidenza, al secondo o terzo colloquio, l'interlocutore si fece coraggio:

- Scusi, avvocato, perdoni la mia ignoranza: che significano quelle due parole?

- È un errata-corrige ...

- Cioè?

- Ha visto nelle aule giudiziarie, quella scritta che dice “la giustizia è uguale per tutti”? C'è un errore di stampa: dov'è scritto “è” bisogna leggere “NON È”.

Non c'era bisogno, a quei tempi, di aggiungere altro: tra l'avvocato e il suo interlocutore l'amicizia era bell'e fatta.”





CROLXXXIII

PIERO CALAMANDREI



Calamandrei fiorentino e amante dell'arte

Alla conferenza di Locarno, nel maggio 1955, in cui Calamandrei doveva parlare di Firenze, così esordì:

"Parlare di Firenze, nel breve giro di un'ora, a un pubblico scelto di persone colte, e senza avere altro titolo che quello, a me assai caro, ma in sé non autorevole, né accademico, di essere fiorentino, può parere, più che sfrontatezza, follia."

L'attaccamento di Piero Calamandrei alla sua terra, molte volte espresso nei suoi scritti, trova una evidente manifestazione nella grande passione per l'arte e la cultura toscana: ne sono testimonianza le numerose passeggiate alla scoperta dei piccoli centri nella campagna intorno a Firenze, e più in generale in Toscana, che scandiscono le domeniche degli anni precedenti alla seconda guerra mondiale, così come la rete di amicizie e collaborazioni con autorevoli storici dell'arte, artisti e incisori che gravitano nell'ambito fiorentino, e non ultimo l'interesse per la pittura che porta Calamandrei sia a collezionare opere d'arte che a sperimentare in prima persona l'arte del dipingere.

Nei primi numeri de "Il Ponte" appaiono due importanti interventi di Bernard Berenson e di Ranuccio Bianchi Bandinelli che aprono il dibattito sul come ricostruire la Firenze demolita dalle bombe della guerra; e successivamente compaiono anche saggi di storia dell'arte, recensioni di mostre e articoli sulla pittura contemporanea.

Dalle pagine del "Ponte", Calamandrei solleva il problema della conservazione del patrimonio artistico e archeologico, ed è sempre sulla sua rivista che compaiono gli studi su di un filone di documenti relativi alle vicende giudi-

ziarie di Benvenuto Cellini, che sin da giovane lo avevano appassionato.

L'interesse di Calamandrei è centrato principalmente sulla sua dolce patria, dove "ogni borgo, ogni svolta di strada, ogni collina ha un volto, come quello di una persona viva", e nei confronti della quale dimostra più volte un legame profondissimo: l'immagine della sua terra, ritratta in molti suoi scritti.

Nei Tetti di Firenze, quadri realizzati intorno al 1935, non sono infatti le cupole o i campanili ad essere gli elementi identificativi della città, ma le cime dei cipressi che appaiono dietro ai tetti, i colori degli alberi e delle pietre.


Le immagini silenziose di Firenze, di una città quasi metafisica, lontana dalla sua quotidianità, sono sempre coronate da quelli orizzonti fiorentini, come Calamandrei ama chiamarli, che ai suoi occhi appaiono quali vere opere d'arte, non meno dei capolavori che la città custodisce.

Lo sguardo di Calamandrei non si poggia quindi sui grandi monumenti cittadini ma sulla "Firenze dimessa e discreta delle vie secondarie, in cui meglio appare, fuori dai capolavori, il gusto artistico di questa popolazione ...".

Nel 1954, Calamandrei, sulle pagine del "Ponte", accoglie con "felicità" l'annuncio della mostra su Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Domenico Veneziano e Piero della Francesca: e in questa occasione, ripensando agli anni della guerra, Piero ricorda la passeggiata a Monterchi, l'incontro con la Madonna del Parto e l'ansia di conoscere il destino di questo splendido affresco.

A pochi giorni dalla liberazione di Firenze, per la solenne riapertura dell'Università, Calamandrei aveva ammes-

so: "Mai come in questi mesi in cui sui bollettini di guerra cominciavamo a leggere con un tremito i luoghi della Toscana, abbiamo sentito che questi paesi sono carne della nostra carne, e che per la sorte di un quadro o di una statua o di una cupola si può stare in pena come per la sorte del congiunto o dell'amico più caro".





CROLXXXIII

PIERO CALAMANDREI



Calamandrei, la guerra, la resistenza e la liberazione

Era giunta l'ora di resistere; era giunta l'ora di essere uomini: di morire da uomini per vivere da uomini.

Non piangetemi. Non chiamatemi povero. Muoio per aver servito un'idea.

Piero Calamandrei, dal suo rifugio in un piccolo paese dell'Umbria, seguì con trepidazione, fierezza e struggimento, la crescita del movimento partigiano, la graduale trasformazione dell'insurrezione popolare in guerra di liberazione. Nacque in lui, durante quei mesi, il sentimento di ammirazione e di gratitudine per l'Italia del Popolo, che avrebbe trasfigurato la guerra di liberazione in epopea popolare e dato impeto, vigore, forza di persuasione e di commozione, ai discorsi coi quali sarebbe passato di città in città a celebrarla.

Infatti, in occasione del decennale della Resistenza, Piero Calamandrei raccolse in un volume i discorsi, gli scritti e le epigrafi su uomini ed eventi che ebbe occasione di commemorare in momenti e luoghi vari, dal 1944, liberazione di Firenze, fino al 1954.

Si tratta di "Uomini e città della Resistenza", a cura di Sergio Luzzatto, Edizioni Laterza 2011, libro nel quale l'abilità, di Piero Calamandrei, di ripercorrere situazioni e uomini della Resistenza, raggiunge così significativi livelli di emozione da riuscire a farci rivivere questo tremendo periodo della storia d'Italia.

Uno dei discorsi più significativi fu quello pronunciato il 17 gennaio 1954, al teatro Eliseo di Roma, per commemorare il decimo anniversario della fucilazione dei sette fratelli Cervi, av-

venuta a Reggio Emilia, il 28 novembre 1943, occasione nella quale venne offerta al loro padre, quasi ottantenne, Alcide Cervi, una medaglia d'oro, opera dello scultore Mazzacurati, che reca da una parte il suo ritratto e dall'altra la raffigurazione simbolica di un tronco di quercia, dietro il quale, tra i rami spezzati, si vedono brillare in cielo le sette stelle dell'Orsa. Prima della consegna della medaglia fu pronunciato da Calamandrei un toccante discorso di grande riscontro mediatico.

La potenza delle parole profonde e stringate del discorso di Calamandrei, trova il suo culmine nel passaggio seguente:

"Colla stessa naturale concordia con cui fino a ieri avevano coltivato i loro campi, colla stessa pacata e consapevole unanimità, senza iattanza e senza turbamento, la famiglia tutta unita va incontro alla morte: e quando, dopo l'estermidio dei sette figli, il vecchio Cide torna solo alla terra, unico uomo settantenne rimasto colle donne e coi bambini, ecco che in lui è ancora presente la famiglia, come se i sette figli lasciandolo avessero moltiplicato per sette le sue forze, come se avessero restituito a questo vecchio, insieme col dolore, la forza giovanile ricevuta da lui.

La tempra di questa famiglia è tutta nella frase detta da Cide: "Uno era come dire sette, sette era come dire uno". Come dire uno. Quest'uno, il babbo, il nonno, il patriarca, il ceppo, è qui: in mezzo a noi. È come dire che qui in mezzo a noi sono presenti, se c'è lui, i sette figli: le sette medaglie d'argento assegnate alla memoria dei sette figli sono fuse in questa medaglia d'oro de-



stinata a lui. Se c'è lui, c'è con lui tutta la famiglia: ed è proprio questa famiglia partigiana che noi oggi qui onoriamo viva e presente. Gli assassini hanno potuto trucidare i sette fratelli, ma la famiglia non sono riusciti a distruggerla: il ceppo era di razza solida, le radici erano ben fonde nella terra; la famiglia è stata più forte di loro.

Il fatto della famiglia Cervi ha, nella sua semplice realtà, tutti gli elementi per diventare leggenda. La nostra storia anche recente conosce coppie gloriose di fratelli caduti insieme, per la libertà: i fratelli Bandiera, i fratelli Rosselli. Ma il sacrificio di sette fratelli caduti nello stesso istante per la stessa causa, nella nostra storia non c'è ancora: forse non c'è nella storia di nessun popolo. Per ritrovar qualcosa che somigli a questo sterminio familiare, bisogna risalire ai miti della tragedia greca, ai fantasmi biblici od omerici; ai figli di Niobe, ai sette Maccabei, ai sette fratelli di Andromaca.

Ma i fratelli Cervi non sono poesia: sono storia, solo la nostra storia."

X





CROLXXXIII

PIERO CALAMANDREI



Alla madre dei sette fratelli Cervi, Genoveffa Cocconi, morta di dolore, poco dopo la fucilazione dei figli, Piero Calamandrei dedicò l'epigrafe per il suo busto collocato nella sala del Consiglio del Comune di Campegine.

LA MADRE

QUANDO LA SERA TORNAVANO DAI CAMPI
SETTE FIGLI ED OTTO COL PADRE
IL SUO SORRISO ATTENDEVA SULL'USCIO
PER ANNUNCIARE CHE IL DESCO ERA PRONTO
MA QUANDO IN UN UNICO SPARO
CADDERO IN SETTE DINANZI A QUEL MURO
LA MADRE DISSE
NON VI RIMPROVERO O FIGLI
D'AVERMI DATO TANTO DOLORE
L'AVETE FATTO PER UN'IDEA
PERCHÉ MAI PIÙ NEL MONDO ALTRE MADRI
DEBBAN SOFFRIRE LA STESSA MIA PENA
MA CHE CI FACCIQ QUI SULLA SOGLIA
SE PIÙ LA SERA NON TORNERETE
IL PADRE È FORTE E RINCUORA I NIPOTI
DOPO UN RACCOLTO NE VIENE UN ALTRO
MA IO SONO SOLTANTO UNA MAMMA
O FIGLI CARI
VENGO CON VOI

Molte altre sono le lapidi, sparse per le città e i paesi dell'Italia, che commemorano la Resistenza e i suoi Caduti, le cui epigrafi incise sono state scritte da Piero Calamandrei.



CROLXXXIII

PIERO CALAMANDREI



Una fugace presenza a Parma

Anche a Parma, il 25 aprile 1952, al Teatro Regio, Piero Calamandrei commemorò la Resistenza, con un discorso che la stampa di allora titolò "Per lutto prendiamo un garofano rosso", dalla frase di chiusura dello stesso, chiusura di discorso che di seguito riportiamo.

"Questo ci insegnano i morti. Non vogliono distruggere la diversità delle idee, perché quei morti combatterono contro tutti i totalitarismi: ma vogliono incurare tutti gli uomini di buona volontà, anche se di idee diverse, a lavorare insieme per la verità e per la pace. Così sul nostro scorcamento opaco i morti accendono ancora una volta un lume di speranza che segna la via; essi attendono che sui cimiteri rinascano i fiori.

Così scrisse nell'ultima sua lettera al padre un altro condannato a morte (un altro generoso figlio della vostra terra, o Parmensi), Vito Salmi, tornitore, di anni 19, fucilato il 4 maggio 1944 nei pressi di Bardi: "Caro babbo, vado alla morte con orgoglio: sii forte come sono stato io fino all'ultimo. Per lutto porta un garofano rosso. Tuo figlio Vito".

Cittadini, partigiani! Non disperiamo: da queste umili parole incise come sulla pietra dalla solenne serietà della morte, prendiamo forza per non disperare: per resistere ancora, per continuare la lotta per la giustizia e per la libertà.

Uomini della Resistenza, la Resistenza non è finita! Fu l'eroica resi-

stenza nella guerra, ora occorre la lunga ed oscura resistenza nella pace e nella concordia civile.

Ascoltiamo la parola del giovinetto partigiano. Ad ogni primavera i fiori rinascono. Non è l'addio disperato di un condannato a morte: è il verso di un poema d'amore: "per lutto prendiamo un garofano rosso".

Il forte sentimento di Calamandrei, ed il sempre presente dolore che, in ogni suo scritto, emerge prepotentemente per i giovani Caduti nella seconda guerra mondiale, fossero Soldati o Combattenti della Resistenza, non lo abbandonerà mai, proprio mai, soprattutto quando si accinse a scrivere la nostra Carta Costituzionale. Da un verbale di una seduta dell'Assemblea Costituente, riporto un piccolo stralcio che perfettamente inquadra quale fosse la condizione culturale di questi giovani che andavano a morire per la "Patria".


"Ma agli umili, agli analfabeti, ai contadini spersi nella Sicilia e nella Calabria chi aveva insegnato l'idea di Patria? Chi si era preso cura di andarli a cercare nel latifondo, nella maremma dove si moriva di febbre, in fondo alla zolfara infernale dove si consumavano come dannati danteschi, di andarli a cercare per parlar loro fraterna-

mente della grande madre ignota e pur presente, dell'Italia? La Patria era apparsa ad essi, per lunga tradizione, come una invenzione dei ricchi, sensibile per essi solamente sotto forma di agente del fisco o di carabiniere: e quando la guerra è venuta, e i figli dei campi sono stati chiamati a raccolta, qualcuno di essi ha potuto domandare a se stesso: "Che è dunque questa Patria per la quale andiamo a morire?". Eppure sono partiti: hanno lasciato l'aratro a mezzo il solco, e sono partiti; e hanno riempito le trincee; e son scattati all'assalto; e hanno vinto ...

Per chi, signore, per chi? Per questa Italia santa che nessuno aveva loro insegnato, che essi avrebbero potuto ignorare, e che pure nell'ora del pericolo, più per istinto che per ragionamento, si è miracolosamente rivelata alle loro anime incolte".

Non a caso queste intense parole furono pronunciate in una delle tante sedute nelle quali Calamandrei voleva fare assurgere l'Istruzione ad istituzione costituzionale, poiché la vera democrazia, secondo quanto sempre autorevolmente sostenuto da Calamandrei, si fondava sulla pari opportunità di tutti i cittadini di accedere ad un titolo di studio.







CROLXXXIII

PIERO CALAMANDREI



Pietro Calamandrei edificatore dello stato democratico

1 Il legislatore processualista

Nel volume primo del suo Diario, alla data del 3 maggio 1939, Piero Calamandrei scrive:

"Ieri, in Cassazione, ero collega di difesa dell'avv. Malcangi, legale del Partito: gli ho domandato nell'attesa notizie del nuovo Codice di Procedura Civile; mi ha risposto stancamente e poi (in presenza anche di Pecorella), ha aggiunto: "Ma in questo momento ci sono cose assai più gravi del Codice di Procedura ...". Ed ha attaccato dinanzi a noi silenziosi e sorpresi un lungo sfogo, che si sentiva sincero, sulla terribile situazione che ci minaccia" ... Eravamo, infatti, alla vigilia della seconda guerra mondiale.

Fino a quel giorno, dunque, Calamandrei del Codice e dei lavori che lo concernevano sapeva pochissimo.

Protagonista principale del dibattito sulla riforma, aveva anche seguito, da lontano, manifestando fermo e crescente dissenso, l'opera del Guardasigilli Arrigo Solmi, prendendo anche posizione ufficiale, pubblicando nel 1939, negli Studi sul processo civile, un saggio "Sul progetto preliminare Solmi", nel quale dava aperta evidenza di ciò che divideva e ciò che non approvava.

Quindi, come annota Franco Cipriani nel suo scritto "Storie di Processualisti e Oligarchi", "Piero Calamandrei non può certamente essere considerato il Padre del codice del 1940, per la semplice ragione che le idee portanti di quel codice sono le stesse che erano alla base del progetto defi-

nitivo approntato dal Guardasigilli Arrigo Solmi nel 1939, che egli, lungi dall'aver ispirato, aveva strenuamente contrastato e combattuto. Bisogna pur dire, però, che le cose andarono ben diversamente dacché Solmi fu sostituito da Dino Grandi, che instaurò con Calamandrei un rapporto innegabilmente privilegiato, tanto che, nell'estate del 1940, questi gli affidò non solo la revisione finale del testo del codice, ma anche il fondamentale e delicatissimo compito di redigere la Relazione del Re.

Calamandrei, quindi, può e deve essere considerato, con Dino Grandi, il massimo artefice del nostro Codice di Procedura Civile: non a caso egli, nel 1941, nel primo volume delle sue Istituzioni, lo presentò come assolutamente perfetto e, dopo la caduta del fascismo, fece il possibile e l'impossibile per salvarlo, come lo salvò, dall'abrogazione."

Infatti, la gestazione del codice che doveva tutelare i diritti soggettivi privati, affidandoli a quello che Calamandrei definiva un "vero processo civile", costituì una delle più grandi sofferenze di Piero Calamandrei, il quale non solo dette alla luce, con Redenti e Cernelutti, il Codice di Procedura Civile, ma lo dovette difendere, e a lungo, anche dal successivo tentativo di abrogazione, avendo definito un Codice "schiettamente mussoliniano".

Ancora nel novembre del 1947, "Calamandrei definì quello di procedura civile "un codice di carattere liberale e democratico", non cercò di occultare la sua (a tutti nota) collaborazione alla redazione di un

Codice "schiettamente mussoliniano", ma non fece che ribadire, usando termini in precedenza banditi dal regime, una sua convinta valutazione, opinabile quanto si vuole, ma assolutamente legittima e coerente con le vicende che erano occorse, e con i pericoli che si erano corsi durante la lunga gestazione di quel Codice: la convinta valutazione di chi si era battuto per anni, e aveva alla fine vinto la battaglia perché, sebbene si stesse attraversando il periodo forse più buio della sua storia recente, in Italia la tutela dei diritti soggettivi privati fosse assicurata da un vero processo civile."

Ma la difesa più accesa del Codice fu quella che Calamandrei dovette sostenere contro i risentimenti e le gelosie professionali di diversi colleghi, che lo portarono ad indirizzare all'allora Rettore della Regia Università di Firenze, Prof. Arrigo Serpieri, la missiva del 10 maggio 1943, (infra), con la quale metteva a disposizione del Magnifico Rettore la cattedra che deteneva, formalmente dal 1915, ma di fatto dal 1919, poiché fino a quella data Piero Calamandrei era ufficiale volontario di fanteria, combattente al fronte.





FONDO
PIERO CALAMANDREI
Studio Legale del Prof. Avv. Piero Calamandrei

Firenze
10- V- 43

Eccellenza,

in ossequio al desiderio espresso dall'E.V., rias-
sume in iscritto quanto abbi ad esporre nel colloquio scorso
datomi il 7 corrente.

Da quando, nel 1939, ebbi l'onore (che fu sopra tutto
onore fatto alla Facoltà giuridica fiorentina) di esser chia-
mato dal Ministro della Giustizia a collaborare, insieme coi
professori Redenti e Carnelutti, alla riforma del Codice di
procedura civile, sono stato oggetto in Firenze di ripetuti
atti dai quali potrebbe desumersi che il conferimento di
questo alto incarico a un professore della Facoltà fiorenti-
na non sia stato gradito.

Dopo pochi mesi da quando i lavori della riforma erano
in corso, e precisamente (se non erro) nella primavera del
1940, fui invitato dal segretario del Directorio degli avvo-
cati di Firenze a tenere, ai magistrati ed agli avvocati,
una conferenza sulle direttive del nuovo processo: previa au-
torizzazione del Ministro, aderii di buon grado, e l'E.V. come
cesse per la riunione l'aula magna della Università. Ma al-
l'ultimo momento la conferenza fu vietata dalle Autorità po-
litiche locali. Un episodio analogo avvenne subito dopo la
pubblicazione dei nuovi Codici, quando il Ministro nella
primavera del 1941 dispose che in ogni sede giudiziaria si
tenessero conversazioni sulla nuova procedura civile: anche
allora fui invitato dal Ministero e dal Primo Presidente del-

Lettera di Piero Calamandrei ad Arrigo Serpieri del 10 maggio 1943 (ISRT,
Archivio Piero Calamandrei, Serie IV, Carteggio, b. 21, f. 2).

Studio Legale del Prof. Avv. Piero Calamandrei

2.

la Corte d'Appello a preparare e a dirigere quel corso di con-
ferenze sulla nuova legge processuale, della quale, per ras-
gioni dell'alto ufficio da poco esaurito, avevo speciale cono-
scenza. Ma questa mia collaborazione alla divulgazione e alla
illustrazione del nuovo processo che stava per andare in vi-
gore, non fu qui permessa. E' poi noto a V.E. la pubblicazione
fatta, non a titolo d'onore, nel gennaio del 1942 sul giornale
"Il Bоргello" di una lista di professori e di professionisti,
tra i quali figuravo anch'io, quantunque assolutamente estran-
neo alle circostanze che avevano dato luogo a quell'episodio.

Tutto questo mi aveva fatto sospettare che questa pre-
venzione contro di me potesse essere alimentata, da informaz-
zioni non esatte, provenienti da chi potesse avere contro di me
motivi di risentimento personale o di gelosia professionale.
Ma di ciò credo di aver avuto sicura conferma nell'episodio di
questi ultimi giorni, che l'E.V. conosce e che ha dato luogo
ad un'inchiesta dell'autorità politica contro di me.

Ho smentito in sede competente, secondo verità, le stolte
accuse che mi sono state fatte: accuse la cui assurdità è
dimostrata non soltanto dal conperuto delle medesime, così re-
pugnanti ai miei non equivoci precedenti di combattente e di
cittadino, ma anche dallo stesso contegno dell'accusatore, il
quale, se veramente avessi pronunciato gli apprezzamenti che
egli mi attribuisce, avrebbe dovuto immediatamente redarguirmi
e investirmi com'era suo dovere di fascista, e non stringermi
la mano al momento in cui ci lasciammo dopo il breve colloquio
improntato, dal principio alla fine, a cordialità ed a consenso.



Studio Legale del Prof. Avv. Piero Calamandrei

3.

La verità è che in quel breve scambio di frasi che si svolse fra noi quando io, avendolo visto per la strada, lo raggiunsi, per congratularmi con lui del suo ritorno dal fronte tunisino, i nostri discorsi furono perfettamente all'unisono e improntati da parte di tutt'e due a ~~quel~~ senso di responsabilità, di raccoglimento e di commossa trepidazione augurale per l'eroismo dei nostri soldati, tra i quali tutt'e due ricordammo con affetto i comuni amici: e che ciò sia vero è confermato dalla circostanza che lo stesso accusatore ha sentito il bisogno, dopo aver fatto la sua deposizione contro di me, di andare a sfogare presso un autorevole collega della nostra Facoltà (come V.E. sa) il suo turbamento e il suo pentimento, e il desiderio di trovare, com'egli ebbe a dire, il mezzo di "salvarmi".

Tutto questo, Eccellenza, mentre non mi turba dal punto di vista personale, perchè sono convinto che la verità anche su questo ultimo episodio debba imporsi, mi impensierisce dal punto di vista scientifico ed universitario. Mentre a Roma dal Ministro della Giustizia mi è stato fatto l'alto onore di apprezzare l'opera mia di studioso fino al punto di invitarmi a collaborare alla riforma dei Codici, e alla fine dei lavori mi sono state date dimostrazioni di stima troppo superiori ai miei meriti e consacrate anche in documenti ufficiali com'è la Relazione del Guardasigilli al Sovrano sulla nuova legge processuale, è sembrato invece che negli ambienti professionali fiorentini questa mia partecipazione ai lavori della nuova codificazione potesse esser considerata come un mio demerito.

/.

Studio Legale del Prof. Avv. Piero Calamandrei

4.

Di questa singolare contraddizione avrei potuto anche non curarmi, se non mi fosse sembrato che essa possa esser pregiudizievole alla serenità degli studi che deve andare al di sopra di tutto, e se d'altra parte nell'opera scientifica avessi avuto il conforto della Università da cui dipendo, alla quale, più che a me, è stato fatto l'onore di far partecipare il pensiero fiorentino alla formazione della nuova legge processuale. Ma negli episodi che sopra ho ricordato, non è mai accaduto che le Autorità accademiche siano intervenute a difendere in me la dignità dell'insegnante; il professore di diritto processuale civile dell'Ateneo fiorentino non ha potuto compiere in Firenze l'incarico avuto dal Ministro della Giustizia di illustrare agli avvocati e ai magistrati fiorentini i fondamenti della nuova legge processuale alla formazione della quale egli aveva collaborato, e di cui l'Italia va giustamente fiera; ed ora che mi si rivolge un'accusa alla quale dovrei essere risposto sufficiente tutta una vita, con cui credo di aver sempre dimostrato, come ufficiale, come studioso e come cittadino, di voler servire, senza infingimenti e senza ambizioni, il mio Paese e la Legge che di esso è l'espressione giuridica, mi per di accorgermi che anche per il mio Rettore tutto questo non conta nulla e che trent'anni di studio e di rettitudine non bastano a testimoniare, in quest'ultimo episodio con cui si cerca di colpirmi, che quello che io dico è vero.

In questa incresciosa e contraddittoria situazione, io mi domando se il mio insegnamento possa ancora svolgersi a Firenze con quella dignità che l'ufficio esige, nell'interesse

/.

Studio Legale del Prof. Avv. Piero Calamandrei

5.

della scienza e specialmente nell'interesse della applicazione di questo nuovo Codice del processo, che ha bisogno, in questi primi anni, di studio fedele, sereno ed assiduo. Credo quindi di compiere un atto di ossequio sia alla serietà dell'insegnamento universitario, sia in particolare alle esigenze scientifiche e pratiche della nuova codificazione, dichiarando rispettosamente che se l'E.V. ritenesse non opportuno ch'io continui ad insegnare in queste condizioni, sono pronto, sia pure col dolore che mi deriva dal dover lasciare i miei studenti da cui non ho avuto che soddisfazioni ed affetto, a mettere a disposizione dell'E.V., dopo trent'anni di insegnamento, la cattedra a cui fui nominato per concorso nel 1915, ed alla quale potei di fatto salire solo nel 1919, perchè fino all'anno della vittoria, ufficiale volontario di fanteria, feci il mio dovere di combattente al fronte.

Piero Calamandrei

Uno scritto che abbisogna, per certo, di ben pochi commenti, che assai bene stigmatizza l'onestà del pensiero giuridico che guidò Piero Calamandrei al suo fondamentale lavoro di un Codice di Procedura Civile per la tutela dei diritti del Popolo.



CROLXXXIII

PIERO CALAMANDREI



Pietro Calamandrei edificatore dello stato democratico

Il padre costituente

Il 1° agosto 1943, pochi giorni dopo il crollo del regime fascista, Pietro Calamandrei annota nel suo diario: "solo ora posso riprendere, dopo una settimana così ricca di emozioni, di sorprese, di ritrovamenti. Veramente la sensazione che si è provata in questi giorni si può riassumere, senza retorica, in questa frase: si è ritrovata la patria".

Quale "patria" Calamandrei stava ritrovando sotto le macerie della dittatura e della guerra ancora in corso? Quali fondamenta andava cercando per cominciare a ricostruire, sopra queste macerie, la nuova società e il nuovo Stato?

Per dare una risposta a questa domanda può essere utile rileggere l'editoriale che, sotto il titolo Il nostro programma, Calamandrei scrisse qualche tempo dopo per il primo numero del "Ponte", comparso nell'aprile del 1945, alla vigilia della conclusione del secondo conflitto mondiale. In questo editoriale si spiegava, innanzitutto, la ragione del simbolo impresso sulla copertina della rivista: un ponte crollato, con una trave lanciata tra i due pilastri rimasti in piedi, "per permettere agli uomini che vanno al lavoro di ricominciare a passare". In questo simbolo, scriveva Calamandrei

"Non c'è soltanto il proposito di

contribuire a ristabilire nel campo dello spirito, al di sopra della voragine scavata dal fascismo, quella continuità tra il passato e l'avvenire che porterà l'Italia a riprendere la sua collaborazione al progresso del mondo; non c'è soltanto la ricerca di archi politici che aiutino la libertà individuale a ricongiungersi colla giustizia sociale, l'autonomia delle regioni con l'unità della nazione, la coscienza della patria italiana colla grande patria umana di cui tutti gli uomini sono cittadini. Ma c'è, soprattutto, il proposito di contribuire a ricostruire l'unità morale dopo un periodo di profonda crisi consistente essenzialmente in una crisi di disgregazione delle coscienze."

Per questo, onde risalire dall'imbarbarimento in cui il paese era sprofondata, Calamandrei esprimeva la convinzione che si dovesse "cominciare a ricostruire in tutti i campi la fede nell'uomo, questo senso operoso di fraterna solidarietà umana per cui ciascuno sente rispecchiata nella sua libertà e nella sua dignità la libertà e la dignità di tutti gli altri, e in mancanza della quale la vita diventa una lotta di brutali sfruttamenti".

Continuità, libertà individuale, giustizia sociale, unità nazionale nella diversità delle tradizioni autonomiste, solidarietà e fratellanza



universale sono le parole chiave di questo programma. Concetti che trovano la loro cifra comune nell'esigenza di ristabilire la fede nell'uomo, per recuperare quell'identità morale che il paese, sia per il conformismo imposto dalla dittatura sia per le sofferenze e gli odi scatenati dalla guerra, sembrava avere irrimediabilmente perduto.

L'opera di ricostruzione della vita civile e politica doveva, dunque, iniziare da questo primo passo: "ritrovare la patria" e con essa "l'unità morale" dei suoi cittadini.

In relazione a questo scopo, l'immagine del ponte veniva, dunque, a simboleggiare la sintesi, più che di un programma politico, di una visione ideale della storia del nostro paese proiettata nel quadro della storia d'Europa e del mondo. Una visione che, al fine di ridare valore alla persona umana, imponeva di combinare la difesa della libertà individuali con l'emancipazione degli umili e degli oppressi; il libera-





CROLXXXIII

PIERO CALAMANDREI



lismo con il socialismo; lo “Stato di diritto” con lo “Stato sociale”: in una parola, di fondere tra loro gli ideali “antichi” del Risorgimento e della lotta per l’unificazione nazionale con gli ideali “nuovi” della Resistenza e della lotta contro la tirannide.

Per questo lo coinvolsero, in qualità di relatore, sui problemi della giustizia, anche se egli se ne schermiva, consapevole che i nuovi rapporti tra partiti e parlamento avrebbero potuto essere affrontati e risolti soltanto inserendo i partiti nella Costituzione, e attribuendo alla Corte Costituzionale il compito di controllarne i bilanci per evitare rischi di corruzione”

Com'è noto, le cose non andarono così e l'idea della costituzionalizzazione dei partiti e delle loro funzioni fallì. La nuova Repubblica non sarebbe stata quella presidenziale auspicata dal grande giurista, né tuttavia quella parlamentare scritta sulla Carta Costituzionale. Presto essa si trasformò nella Repubblica dei partiti, veri portatori del potere politico, come egli aveva lucidamente intuito con largo anticipo. Il suo convincimento profondo era che una democrazia non potesse essere tale se non fossero stati autenticamente e giuridicamente democratici anche i partiti, chiamati a concorrere alla determinazione dell'indirizzo politico proprio di quella democrazia.

Ma nei verbali delle sedute dell'Assemblea Costituente, Calamandrei non mancò di lasciare assai forte e significativa traccia della sua inarrivabile lungimiranza.

“Il sistema elettorale non è che uno strumento giuridico, cioè formale; perché la democrazia si attui è necessario che tutti i componenti del popolo siano messi in condizione di sapersi servire di fatto dello strumento elettorale, per i fini sostanziali ai quali è preordinato. I fini di un governo democratico, nel quale la nomina dei governanti è giuridicamente rimessa alla scelta dei governanti, saranno tanto meglio raggiunti quanto meglio da questa sua scelta usciranno eletti i più degni: cioè i più capaci, intellettualmente moralmente e tecnicamente, ad assumere nel popolo funzioni di governo. Ma per ottenere ciò occorre non soltanto che gli elettori abbiano di fatto capacità di scegliere, cioè di valutare comparativamente i meriti e le attitudini di coloro che stanno per esser chiamati a coprire i pubblici uffici, in modo da saper distinguere i più degni; ma occorre altresì che i più degni si trovino di fatto in condizione di essere scelti, cioè che veramente tutti i cittadini siano in condizione di rivelare e sviluppare le loro qualità sociali, in modo che la scelta, compiuta nell'ambito del popolo intero, possa rappresentare veramente la scoperta e la messa in valore degli elementi più idonei della società. Il problema della democrazia si pone dunque, prima di tutto, come un problema di istruzione. Per fa sì che gli elettori abbiano la capacità di compiere una scelta consapevole dei rappresentanti più degni, è indispensabile che tutti abbiano quel minimo di istruzione elementare che valga ad orientarli nelle varie correnti politiche e a guidarli nel discernimento dei meriti e delle competenze dei candidati; ma

sopra tutto è indispensabile che a tutti i cittadini siano ugualmente accessibili le vie della cultura media e superiore, per far sì che i governanti siano veramente l'espressione più eletta di tutte le forze sociali, chiamate a raccolta da tutti i ceti e messe a concorso per arricchire e rinnovare senza posa il gruppo dirigente.

“Vera democrazia non si ha là dove, pur essendo di diritto tutti i cittadini ugualmente elettori ed eleggibili, di fatto solo alcune categorie di essi dispongano dell'istruzione sufficiente per essere elementi consapevoli ed attivi nella lotta politica. La democrazia non è, come i suoi critici hanno cercato di raffigurarla deformandola, la tirannia della quantità sulla qualità, del numero cieco sull'intelligenza individuale, della massa analfabeta sui pochi competenti colti; ma deve, per dare i suoi frutti, essere consapevole scelta dei valori individuali operata non in una ristretta cerchia di privilegiati della cultura, ma nell'ambito di tutto un popolo reso capace dall'istruzione di giudicare i più degni”.





CROLXXXIII

PIERO CALAMANDREI



Calamandrei per sempre

Tra gli scritti inediti di Piero Calamandrei, che portano il titolo "Futuro Postumo", conservati nell'archivio familiare in una cartellina con nota di pugno di Ada Cocci Calamandrei, che dal 1956 al 1970 ha curato, con l'aiuto della fida segretaria dello Studio Calamandrei, Maria Vigni, la classificazione e le edizioni degli scritti di Piero, troviamo un articolo dal titolo

Cinquantacinque milioni

"Dunque il bilancio è chiuso ...

Cinquantacinque milioni, tra morti, feriti e dispersi: il minor numero (i più fortunati), colpiti in combattimenti dalle antiche armi tradizionali, diventate ormai quasi cavallesche, fucili mitragliatrici artiglierie, i più, ghermiti a tradimento a mille miglia dalla battaglia, da nuovi ordigni perversi e autonomi come mostri vivi, che non avevano più bisogno dell'uomo per rimanere in agguato entro le viscere della terra, o per viaggiare da sé nella stratosfera, a caccia del lontanissimo bersaglio. Combattenti e inermi, uomini e donne, vecchi cadenti e bambini che vagivano appena: impiccati, sgozzati, uncinati, squartati, accecati, asfissati, bruciati vivi, interrati vivi nelle fosse fatte scavare da loro, lasciati morire nudi sui campi di neve, sfracellati dalle mini ormeggiate alle suppellettili domestiche, seppelliti dal crollo delle proprie case, ridotti dagli stenti a fragili scheletri di vetro che si sbriciolavano sotto le bastonate ... La morte isolata del ferito agonizzante in mezzo al deserto di sabbia, del naufrago inghiottito dal gorgo, del fuggiasco che si accascia nella steppa gelata; la morte collettiva dei prigionieri sigillati senza cibo e senz'acqua nel casso bestiame, dei deportati spinti in ordine chiuso nelle camere a gas, dei villaggi incendiati e pestati come formicai. Non basteranno biblioteche a catalogare i metodi di tortura, dalla furia primitiva dell'uomo delle caverne alle formule algebriche dello scienziato impassibilmente civile. Da ogni paese, da ogni casa, da ogni finestra: dove prima c'era un orto o uno scaffale di libri, dove prima brillava nella notte un lumicino che segnava una famiglia riunita al suo desco, - da ogni porta qualcuno è partito per prender parte alla grande adunata dei cinquantacinque milioni

di ombre. E non parliamo dell'eredità che i partenti hanno lasciato ai superstiti: fame, sfinimento, epidemie, disperazione, follia; e questo delirio di spavento che rimarrà per sempre sulle cose più care e le renderà cupe e smorte per sempre.

Perché tutto questo? Tutto questo ha avuto un senso e uno scopo? Voluto da chi? Preordinato disegno di una Provvidenza o cieco cataclisma di natura, come l'eruzione dei vulcani o il passaggio delle comete? Per quale acquisto è stato pagato questo prezzo? Se una sola crocifissione fu destinata a ricomprare tutto il male della terra, per quale riscatto sono stati innalzati questi cinquantacinque milioni di croci, che si profilano, come un'immensa selva, su tutti gli orizzonti del mondo?

La libertà: questa par che sia la spiegazione. Questi cinquantacinque milioni di creature si sono immolati per riacquistare la libertà ai loro figli: a ripeterla oggi, questa dolce parola che finalmente si può ancora gridare ad alta voce, il cuore trema come il primo incontro coll'amante ritrovata; e vien voglia di abbracciare, in nome di essa, il primo sconosciuto che si incontra per via, tutti fratelli in questo nome, tutti rinati per essa a dignità di persone."

Il grande tema della libertà e della morte.

"Ma Calamandrei non rivelava volentieri il proprio animo di fronte ai grandi problemi, aveva il pudore dei recessi reconditi; ma accade talora di trovare il suo pensiero più segreto durante una pausa, in un breve inciso, in una rapida allusione. Una notarella che reca un titolo frivolo (Ritorno al Paneroni) contiene questo frammento essenziale:

"Io penso (...) che in certi spiriti sia proprio questa disperata consapevolezza del proprio nulla che raddoppia l'impegno. Una delle virtù

più misteriose, e tuttavia più operose dell'uomo è questa: che quanto più capisce che tutto quello che fa è vano, e più si accorge che vivere non è che passare, e più si sforza di lasciare segni duraturi del suo passaggio."

Parlando di "certi spiriti" alludeva certamente anche a se stesso: avendo capito che vivere non è che passare, anch'egli aveva cercato di lasciare qualche segno duraturo del suo passaggio. E non aveva atteso alcuna ricompensa, neppure quella della tranquilla coscienza di aver fatto il proprio dovere. Sapeva che dopo un'immane catastrofe come quella della seconda guerra mondiale, di fronte ad un mondo che non aveva ritrovato la pace, nessuno aveva il diritto, illudendosi di aver fatto tutto il proprio dovere, di essere in pace con se stesso.


Norberto Bobbio"


Dovremmo, dunque, quotidianamente domandarci se abbiamo raggiunto il diritto di poter essere in pace con noi stessi.

Questo è quanto sento, personalmente, continua a chiedermi Piero Calamandrei, attraverso il suo lascito di inarrivabile attualità e saggezza.

Per questo, spesso, mi capita di ringraziarlo.

Fulvio Villa





Telemaco Signorini: Una mattina sull'Arno - 1868 (collezione privata)



Un Pretore conciliatore (archetipi del diritto)

-Ma cosa hai fatto Vito?!...cosa hai fatto!...ma guarda che roba! guarda!-

Gridava Spello, sbracciandosi, chinato verso la terra, come a chiamarla testimone di quanto era accaduto e additando lo scolo di recente scavato sul suo campo.

-Ho fatto quel che si doveva -rispondeva sicuro Vito- l'acqua deve scorrere, deve andare via se si vuole mantenere buona la capezzagna, per questo ho scavato lo scolo.

-Ma l'acqua va alla bassa, tu, con questo canale che hai fatto sul mio, dove vuoi farla andare?...verso l'alta?...Ecco, tutti i dispetti che mi fanno, continuano ad arare sul mio, mi insultano, dicono che sono ignorante e non capisco niente, mi hanno fatto chiamare davanti al Tribunale e allora io voglio andare avanti, se c'è il diritto va bene, se c'è il diritto... se c'è il diritto!-

-Lo sai bene anche tu, Spello, che noi abbiamo il diritto di passare sulla capezzagna, che tutti ci passano, fin da anticamente, per andare nei campi, per andare alla chiesa del borgo, tutti sono sempre passati, e anche noi, la stradella è segnata anche nel vecchio catasto di Maria Luigia, l'ha detto anche il *geometra*, tu non potevi, non avevi il diritto di ararla e seminarla.

-Voi, e anche gli altri, passavate soltanto perché io vi lascio passare, ma non avevate il diritto, non avete il diritto, io mi sono stufato di tutti i dispetti che mi avete fatto, ecco come sta la questione!-

I due contadini, con grande animazione e convinzione, sostenevano la loro parte davanti a Pretore, cancelliere e avvocati, convenuti per eseguire l'ispezione dei luoghi. Il giudice li guardava incantato dalla solennità dei loro atteggiamenti, dall'immedesimazione delle persone nei loro beni, nella loro terra; ogni gesto, ogni parola esprimeva una relazione continua, intima, con la terra posseduta, con la proprietà, con i raccolti. La terra era lì, dietro, sotto quegli uomini, buona e feconda come una mucca, e i due erano convenuti, come antichi attori, a contendersi le utilità che essa offriva.

Spello era apparso sul colle, quando l'ufficio giudiziario, al completo, si era incamminato sulla carraia, evidentemente attendeva nella sua casa, guardando dietro la finestra. Anziché sé stesso, presentò subito la sua terra: Ecco il mio fondo! -proclamò solenne additando il cocuzzolo del colle con in cima la sua cassetta- è come un ombrello, sopra non ci muore mai l'acqua!-

Il Pretore cercò subito di fare in modo di mettere d'accordo i due litiganti; le cause sul possesso dei beni, specie dei terreni, sono sempre difficoltose, sostenute con animosità dalle parti, stimolano gli avvocati a seguirli, impegnando tutta la loro abilità: il tentativo di conciliazione bisogna sperarlo subito e, se si riesce ad accomodarle sul nascere, si raggiunge un risultato utile alle parti e ci si trova con una lite in meno.

-Siete brava gente, gente genuina, lo si vede subito, perché volete guastarvi con delle cause?...siete vicini, non avete bisogno di inimicarvi, di farvi cattivo sangue, volete passare il resto della vita a litigare?...mettetevi d'accordo!...

Spello ascoltava solenne, la testa protesa, l'occhio spalancato, attentissimo, la schiena piegata in avanti, pareva un uccello su un ramo; la intensità della sua attenzione era sottolineata dal fulmineo estrarre e ritrarre la lingua rossa e appuntita, con la quale pareva ingoiare, a gruppi, le parole cui prestava ascolto.

Vito faceva il sornione, rubizzo, guardava sottocchi l'avversario con un sorrisetto di compatimento. D'altronde, egli si sentiva ben al riparo, l'azione giudiziaria, dalla quale egli pure intendeva trarre beneficio, era stata promossa non da lui, ma da un *dottore*, della città, proprietario di fondo confinante al suo, e che, parimenti, accampava il diritto di passaggio sulla carraia in questione. Vito era andato a lamentarsi dal *dottore* quando Spello aveva arato e seminato la carraia, ne aveva sollecitato l'amor proprio, il senso della propria importanza e quello, senza indugi, aveva subito adito le vie legali.

Ma Spello non era certo uomo da lasciarsi sottomettere facilmente, sapeva che il *dottore* aveva denaro ed alta

considerazione di sé stesso, non si doveva commettere l'errore di prenderlo di petto, e così gli si avvicinava dopo ogni solenne riaffermazione del proprio diritto: -*Dottore*, se fosse stato per lei...per lei, non saremmo certo arrivati a questo punto...io, lei la lascerei passare fin che vuole, ma vede i dispetti che mi fanno; mi hanno costretto...vengono ad arare sul mio, mi insultano, dicono che sono ignorante e, allora, se sono ignorante io sto con la legge, se c'è il diritto c'è il diritto!... andiamo fino in fondo!...chi ha il diritto ha il diritto!...-

Il giudice si staccò dalle parti, insieme agli avvocati; ora che si era iniziato un dialogo tra i contendenti, voleva lasciarli parlare liberamente tra loro, nella speranza che raggiungessero un accordo. Si avvicinarono alla casa di Vito, furono invitati ad entrare, fu invitato anche Spello, che, pur ritraendosi, acconsentì ad entrare nella casa dell'avversario: -Se è un invito, è un invito, ah! Se mi invitate voi, se mi invita il padrone di casa...-

Furono fatti accomodare nella stanza dove si svolgeva la quotidiana vita della famiglia, si cucinava, mangiava, soggiornava. Un caldo umido, opprimente, di stufa a legna con caldera, ristagnava nella stanza; gli ospiti furono accolti da una donna giovane con un bimbo intimito al collo, entrambi dai volti rubizzi, visibilmente accaldati. Furono fatti accomodare intorno alla tavola. Il cancelliere aprì il verbale dell'ispezione e Spello proruppe, con atteggiamento solenne e risoluto, dopo avere nuovamente riaffermato con sicurezza il proprio buon diritto: -*Dottore!*...cinquantamila lire l'anno e vi lascio passare sulla cavedagna; *dottore*, cosa sono per lei cinquantamila lire: due quintali d'uva, due quintali d'uva. Per voi è una grande comodità, potete andare e venire per i campi a vostro piacimento, senza essere costretti ad andare sulla strada asfaltata con le macchine agricole, col rischio di prendere multe e causare incidenti. Su!...due quintali d'uva e l'accomodiamo...-

Giuseppe Boselli



La frode al ristorante

Tra i casi di frode alimentare che ricorrono più frequentemente, forse ancor più numerosi degli illeciti a danno delle Denominazioni protette (DOP e IGP), sono quelli che riguardano il tema dell'impiego di materie prime congelate o surgelate non segnalate nel menù del ristorante.

Tutta questa produzione giurisprudenziale parte dal comune presupposto che servire all'avventore pietanze scongelate o preparate con ingredienti congelati o surgelati equivale a consegnare una pietanza di qualità diversa da quella promessa. La differenza di qualità è praticamente presunta e dunque è sempre necessario informare compiutamente l'avventore.

Fino a poco tempo fa non esisteva alcuna norma che definisse il contenuto delle diciture che obbligatoriamente devono essere fornite e le relative modalità di espressione. Nella pratica, il sistema più diffuso resta quello di apporre asterischi, richiami o altre diciture nel menù, generalmente in corrispondenza della indicazione del piatto offerto.

I contorni di questo reato sono stati sempre più delineati

attraverso l'elaborazione giurisprudenziale. L'esame delle più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione consente di avere maggiori dettagli sulle caratteristiche di questa fattispecie.

Uno dei temi maggiormente ricorrenti riguarda la configurabilità del tentativo. Per esempio, accade normalmente che il sopralluogo dell'autorità di controllo sia effettuato in un momento in cui nel ristorante non vi sono avventori. Si è dunque discusso se la semplice detenzione nella cucina di alimenti congelati o surgelati possa costituire di per sé il tentativo di frode qualora nel menù non figurino una informazione in corrispondenza dei piatti che dovrebbero essere preparati con l'impiego di tali sostanze.

In una risalente sentenza della Suprema Corte (Cass. Pen. sez. III - 25.02.1998, n. 4291) si legge:

"...la univocità deve considerarsi un caratteristica oggettiva della condotta nel senso che gli atti posti in essere devono possedere, nel contesto in cui

sono inseriti, l'attitudine a denotare il proposito criminoso.

Tale caratteristica non presenta la condotta in esame che non è idonea ad esprimere una chiara, univoca direzione criminosa; il giudizio prognostico secondo cui i cibi sarebbero stati serviti a inconsapevoli avventori può essere fatto solo in termini di verosimiglianza.

La tesi di una futura consegna ad un ipotetico cliente del prodotto senza indicazione della sua qualità è solo una possibile prospettiva che i Giudici hanno fondato su elementi non decisivi, non concludenti, e soprattutto, equivoci quali l'alto prezzo delle consumazioni e il non inserimento dei prodotti de quibus nel menù del giorno; l'omissione era giustificata dal momento che i cibi, come rilevato, giacevano in frigorifero e non erano serviti agli avventori."

Tuttavia, questa impostazione fondata sulla mancanza di univocità è oggi del tutto minoritaria. Nelle sentenze più recenti, infatti, si ritiene che il menù costituisca una proposta contrattuale nei confronti dei futuri avventori che già rivela l'intenzione di offrire i prodotti indicati.

La semplice disponibilità in cu-





cina di alimenti surgelati, è dunque ritenuta sufficiente a configurare un tentativo di frode in commercio se questi non sono indicati come tali nel menu. Nessuna rilevanza è attribuita invece all'inizio di una contrattazione con un aventore. (Cfr. tra le altre Sez. 3, n. 39082 del 17.05.2017; Sez. 3, n. 30173 del 17.01.2017)

Come si può ben comprendere, si tratta di una impostazione di estremo rigore che anticipa considerevolmente la soglia della punibilità.

Ulteriori pronunce hanno esaminato nel dettaglio alcune altre situazioni pratiche assai interessanti. Per esempio, i tecnologi alimentari considerano in modo differente la surgelazione e il congelamento dall'abbattimento realizzato nella stessa struttura.

L'abbattitore è uno strumento che ha numerose applicazioni tecnologiche e consente di abbassare velocemente la temperatura di un alimento fino a raggiungere valori anche inferiori allo zero.

Proprio la differenza tra prodotti congelati, surgelati o abbattuti all'interno della stessa struttura è stato il tema di un caso (Sez. 3, 20/11/2015, n. 899) che riguardava una pasticceria. Gli impasti ancora in lievitazione venivano sottoposti ad una fase di abbattimento per consentire che le successive fasi di completamento della lievitazione, cottura e finitura venissero dilazionate e realizzate in un tempo successivo. Il prodotto finito così ottenuto al termine della lavorazione non era né congelato né surgelato.

Ovviamente, la fase di abbattimento era prevista nel piano di autocontrollo e operata nel pieno rispetto delle norme di sicurezza alimentare.

A fronte della contestazione di frode per non aver informato adeguatamente del trattamento il consumatore, la difesa aveva sottolineato la distinzione tra questa fase di lavorazione e il congelamento all'origine: il prodotto finito non era congelato né era stato ottenuto a partire da ingre-

dienti congelati.

La Suprema Corte, tuttavia, aveva ritenuto *"irrelevante che tali trattamenti avvengano in fase di lavorazione ovvero a prodotto finito, posto che non è oggetto di contestazione il procedimento produttivo o di conservazione degli alimenti, ma la mancanza di adeguata informazione ai consumatori, ai quali i prodotti vengano presentati come freschi"*.

A volte, il trattamento con le basse temperature è imposto dallo stesso legislatore. Ad esempio per prevenire il "rischio Anisakis" (Regolamento UE 853/2004 allegato III, sezione VIII, capitolo III, punto D). L'Anisakis è un parassita non infrequente nei prodotti della pesca e può creare seri problemi alla salute se ingerito vivo. Il legislatore ha di conseguenza previsto che i prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o sottoposti ad una preparazione che non garantisce l'uccisione del parassita (come ad esempio la marinatura) devono essere sottoposti ad un preventivo congelamento, trattamento che al pari della cottura è in grado di inattivare il parassita.

In questo caso si dovrebbe poter ritenere superflua la comunicazione proprio in forza dell'espressa disposizione che impone il congelamento e dunque non consente in alcun modo di servire il pesce crudo senza questo preventivo trattamento.

Tuttavia, ancora un volta la Suprema Corte è di diverso avviso. Infatti, in una recente sentenza sul caso specifico (Sez. 3 n. 56105/2018) ha affermato:

"... mai risulta venuto meno l'obbligo di indicazione dell'eventuale natura del prodotto negli esercizi di ristorazione, qualora lo stesso subisca lo scongelamento per l'immediata preparazione delle pietanze in immediato favore della clientela"

Quindi sarebbe comunque necessario avvisare l'avventore anche se forse in questo caso verrebbe a mancare il presupposto stesso della frode e cioè la diversità fra la cosa

promessa e quella consegnata.

Non è infatti normativamente consentito servire (e quindi ancor prima offrire) pesce crudo senza un previo congelamento e non si capisce come il consumatore potrebbe mai aspettarsi che gli venga somministrato un pesce non trattato.

Altro aspetto, per certi versi sorprendente, che è stato oggetto di attenzione da parte dei Giudici della Suprema Corte (Sezione 3, 21/02/2018, n. 41677) concerne il caso, in realtà molto usuale nella pratica, del generico messaggio volto a informare del possibile utilizzo di ingredienti surgelati.

Nella specie, si trattava di un menù su cui figurava l'avvertenza che alcuni ingredienti, a seconda delle disponibilità, avrebbero potuto essere surgelati all'origine o congelati in loco, mediante abbattimento, nel rispetto delle procedure di autocontrollo. L'avventore, per le informazioni del caso, era invitato a rivolgersi al personale di sala, a tal fine formato e reso edotto delle disponibilità della cucina prima di ogni turno di servizio.

Secondo la Corte, *"il sistema d'informazione al cliente come organizzato dal gestore, secondo cui il personale di sala era stato addestrato per offrire tutte le delucidazioni del caso, non era sufficiente a garantire una puntuale informazione sulle qualità del prodotto venduto, in particolare sull'origine fresca, congelata o surgelata del prodotto, perché l'iniziativa conoscitiva doveva essere presa dal cliente, il quale doveva essere ben accorto."*

L'informazione avrebbe dovuto essere fornita al cliente *"con la dovuta evidenza, per esempio apponendo asterischi a fianco dei prodotti o inserendo un'apposita avvertenza, collocata in grassetto, prima della lista delle pietanze e non già relegata, con carattere minuscolo, a margine delle pagine di presentazione del locale"*.

Insomma, anche in questo caso il principio generale della buona fede connaturato al contratto imponeva





l'obbligo al ristoratore di fornire un'informazione "completa e adeguata a favore del consumatore".

Oltre alle dimensioni dei caratteri, è stata attribuita notevole importanza al fatto che l'iniziativa di acquisire l'informazione fosse lasciata al consumatore. Secondo la Cassazione, infatti, il ristoratore avrebbe dovuto integrare direttamente (e magari quotidianamente) il menù oppure prevedere che lo stesso personale di sala, all'atto di ricevere le ordinazioni e senza attendere una richiesta dell'avventore, specificasse se il prodotto era surgelato, congelato o fresco.

Risulta interessante un confronto con quanto dispone il legislatore italiano in tema di allergeni. Con l'allegato II del Regolamento comunitario n. 1169/2011, è stato stabilito un elenco di sostanze allergeniche della cui presenza nell'alimento il consumatore ha diritto di essere portato a conoscenza. Nell'ambito della ristorazione, di competenza del legislatore nazionale, il Decreto Legislativo 231 del 2017 consente di adottare un sistema di informazione su richiesta del consumatore, in modo del tutto analogo a quello sopra descritto, benché addirittura si verta su questione relativa alla salute!

Ma soprattutto l'atteggiamento psicologico di un ristoratore che sollecita il cliente ad acquisire l'informazione sull'eventuale utilizzo di ingredienti congelati o surgelati non sembra integrare il dolo e cioè quella "coscienza e volontà" di spacciare per freschi tali prodotti.

Tutta questa produzione giurisprudenziale, di fatto, ha creato una disciplina assai dettagliata e che sembra in costante espansione, in un ambito apparentemente privo di una normativa specifica. Va da sé che sul piano pratico per gli operatori può risultare difficile adeguarsi a tutte queste sottigliezze interpretative. In particolare, si nota che le pronunce sembrano considerare allo stesso modo il congelamento di pietanze già pronte e di ingredienti utilizzati nella

preparazione.

In realtà, da poco più di un anno il legislatore italiano ha dettato norme in materia di informazione del consumatore da parte delle collettività (ristoranti, mense, ecc.) a seguito della emanazione del Decreto Legislativo 231 del 15 dicembre 2017, entrato in vigore il 9 maggio 2018.

Per una migliore comprensione, occorre prendere le mosse dal Regolamento comunitario n. 1169/2011, in tema di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

In esso il legislatore comunitario ha dettato la disciplina generale per i prodotti preimballati, affidando invece ai vari legislatori nazionali il compito di emanare norme relative alle informazioni obbligatorie per i prodotti non preimballati, ambito nel quale ricadono sicuramente le pietanze dei ristoranti.

In precedenza, per quanto riguarda gli alimenti sfusi, nell'ordinamento italiano erano vigenti le disposizioni contenute all'articolo 16 del Decreto Legislativo 109/92. Tuttavia, queste norme riguardavano solo l'ambito della vendita e non della somministrazione da parte delle collettività. Viste le differenze tra i due settori, era necessario l'intervento del legislatore.

In tale occasione sarebbe stato ben possibile stabilire disposizioni espresse relative all'obbligo di indicare l'utilizzo di ingredienti congelati e surgelati, magari fornendo anche prescrizioni dettagliate circa le modalità di redazione del menù.

Con riguardo alla materia che qui sta occupando, il legislatore si è espresso in modo un poco tortuoso.

L'Art. 19 del Decreto Legislativo 231/2017 si occupa della "Vendita di prodotti non preimballati" e il comma 8 di tale articolo disciplina, in particolare, le informazioni sugli allergeni che le collettività (ristoranti, mense, ecc.) devono fornire agli avventori.

Il successivo comma 9 stabilisce: "Con riferimento agli alimenti di cui al comma 8 (e cioè quelli serviti

dalle collettività), trova applicazione, altresì, l'obbligo di cui al comma 2, lettera g), fatti salvi i casi di deroga previsti".

Il comma 2, a cui è fatto rimando, riguarda la vendita di prodotti non preimballati e la lettera g) stabilisce l'obbligo di "indicare la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2, del Regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti".

Questo ulteriore rinvio è al Regolamento 1169/2011. In buona sostanza, il legislatore italiano ha adottato per i prodotti non preimballati - sia per quelli venduti che per quelli serviti dalle collettività - le stesse regole previste dal legislatore comunitario per i prodotti preimballati.

Il punto 2 dell'allegato VI del Regolamento 1169/2011 stabilisce:

"Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell'alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato».

Tale obbligo non si applica:

a) agli ingredienti presenti nel prodotto finale;

b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

c) agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità".

Si noti che il legislatore comunitario distingue chiaramente tra un prodotto finito e un ingrediente. La definizione di ingrediente è contenuta nel Regolamento 1169/2011 all'art. 2, paragrafo 2, lettera f), dove si legge:

«ingrediente»: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti.





La linea interpretativa della Suprema Corte, sebbene costante e consolidata nel tempo, potrebbe essere rivista alla luce di questa novella legislativa.

La norma stabilisce ora espressamente il diritto del consumatore a essere informato se un piatto finito viene servito dopo essere stato scongelato, tuttavia, altrettanto espressamente, contempla una serie di deroghe di non poco conto.

L'esenzione dall'obbligo di indicare lo stato di congelamento degli ingredienti, prevista alla lettera a) potrebbe venire in considerazione, ad esempio, nel caso di un trancio di tonno. Non si tratterebbe infatti di un piatto finito ma pur sempre di un ingrediente. Infatti il ristorante non si limiterà semplicemente a scongelarlo prima di servirlo ma lo utilizzerà nella preparazione della pietanza assieme ad altri ingredienti, per semplici che siano (es: olio, sale, pepe ecc.).

L'ulteriore deroga della "fase tecnologicamente necessaria", prevista alla lettera b), per esempio, sembra adattarsi perfettamente al caso del pesce destinato ad essere abbattuto prima di essere consumato crudo.

Anche la terza deroga prevista alla lettera c) sembra offrire una potenziale applicazione estesa, pensando ad esempio al caso dei prodotti di pasticceria.

Non resta dunque che attendere le future pronunce per comprendere se la nuova norma avrà un effetto sulla giurisprudenza consolidata.

In attesa che i giuristi si confrontino, è probabile che i ristoratori continueranno prudentemente ad impiegare i soliti asterischi.

Afro Ambanelli

POESIA

*il solo Carlo Sicuro
ha raccolto la sfida di CRONACHE,
di convertire uno strumento di lavoro
-quale per noi il linguaggio-
e deviarlo dai suoi consueti fini di convincimento
alla contemplazione, riflessione e meditazione.
La sfida, sulla scia del nostro grande Gian Carlo Artoni
("poeta-poeta" - "avvocato-avvocato", ricordate ?),
resta aperta*

Un vecchio viandante

Tante strade ho visto asfaltare
già bianche fettucce calcinate dal sole d'estate
calpestato ne ho ai margini, l'impalpabile polvere,
mentre d'inverno sotto il mio passo ha scricchiolato
il teso vetro delle pozze ghiacciate.
Molto ho camminato, lento e paziente l'incedere
libero ed alto ha volato l'ingegno
e annusavo i profumi dei campi d'intorno.
Troppe strade ho visto asfaltare
ora piste nere di pece ed ancor più cupe
pel rovente sole d'estate.
Svanito il singolo, disperso
in fuggitive orde d'umani,
rapito da veloci e talvolta crudeli lamiere.
Troppe strade ho visto asfaltare
insidiosi circuiti arrotati da frenetiche gomme
ed auto sempre più leste, ma invano.
Come aerei impazziti rollare, rollare senza mai decollare.

Carlo Sicuro



Segnali di fumo

il diritto preso sul serio & il diritto preso sul ridere

Non sense a schema libero

"Cantami o diva del pelide Achille l'ira funesta che infinite addusse lutti agli Achei"

- l'Autore ?

- (incerto) omero o femore.

- Un altro !

- (giustificandosi) la poesia è il mio tallone di Killer.



La soffitta del diritto: la legittima difesa preventiva.

E' stato detto che nonostante l'enfasi per la modifica apportata dal nuovo art. 52 c.p. con la legge n. 36/2019 nulla è cambiato.

Restano immutati i principi che sorreggono la necessità dell'accertamento del caso concreto da parte del giudice. Altrimenti negli USA Pistorius se la sarebbe cavata e il ladro italiano potrebbe fermare la pistola del derubando con un "Attenzione non sono un ladro, ma l'amante di sua moglie!"

Farà ora piacere al passato Ministro dell'Interno cogliere dalla giurisprudenza di fine ottocento -quando ancora vigevo lo Statuto Albertino- una sentenza che riconosce piena legittimità ad un marchingegno predisposto "a futura

memoria": come una trappola per topi. Ove "il pericolo" futuro viene attualizzato a ritroso.

Può darsi gli sia utile come precedente autorevole quando avrà conseguito pieni poteri.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA.

Udienza 19 novembre 1897; Pres. CANONICO, Est. SCALFARO — Ric. P. M. c. Montalboddi.

Omicidio — Difesa della proprietà — Uccisione del ladro mediante congegno predisposto (Cod. pen., art. 376).

Non è punibile il proprietario che avendo disposto dietro l'uscio di casa una doppietta con congegno atto a farla esplodere contro colui che volesse forzare l'uscio stesso, è cagione che un ladro che voleva di notte penetrare nella casa rimanga ucciso.

La Corte: — Nella notte del 22 maggio 1897, un Masini Carlo, notissimo ladro, e di poco ritornato da una casa penale per espiazione di 15 anni di pena, dopo essersi introdotto nella casa del dott. Montalboddi Iginio in Monte S. Giusto, aprendo con falsa chiave il portone d'ingresso e la porta di un pianerottolo che immette nella stanza da pranzo, ivi penetrato, rimase ucciso da due colpi di una doppietta, la quale collocata, com'era, dietro l'uscio di una camera attigua a quella da letto, esplose mediante un certo congegno alla spinta o all'urto, che si

diede al suddetto uscio.

Arrestato il Montalboddi, ammise col suo interrogatorio di aver posto quel meccanismo in modo da ferire leggermente alle gambe, per scoprire l'autore dei furti, che da qualche tempo si commettevano in suo danno, non avendo avuto mai l'intenzione di procurarne la morte, ma soggiunse però, che nessuno poteva essere offeso da quell'apparecchio, perchè il suo colono, di cui sospettava, conoscendo il pericolo per avere assistito al collocamento di quella doppietta, non avrebbe mai osato di aprire quell'uscio.

Compiuta l'istruzione, la camera di consiglio presso il tribunale di Macerata ritenne che il fatto costituisse reato e che fosse applicabile, anziché la diminuzione dell'art. 376 cod. pen., il solo eccesso di difesa, perchè non eravi pericolo per la sicurezza personale dell'agredito.

Invece la sezione di accusa presso la Corte d'appello di Ancona con sentenza del 13 settembre dichiarò non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato a carico del Montalboddi. Ed a sorreggere la sua tesi disse in primo luogo, che la preparazione dell'arma in quella stanza non costituisce alcun reato ed aggiunse in secondo luogo che «se il ladro dopo avere scassinato altri usci, violando gli altrui diritti, penetrò là dove incontrò la morte, di questa non può ritenersi responsabile il Montalboddi, poiché questi non mise in opera alcun atto; e la morte avvenne per esclusivo fatto del ladro, che in quel momento versava in flagranza di reato».





Tale sentenza s'impugna dal procuratore generale per violazione dell'art. 376 cod. pen., perché, secondo tale disposizione, la reazione contro l'aggressione violenta della proprietà, è giustificata quando la difesa si verifica nell'attualità dell'attacco, e quando l'aggressione alla proprietà è commessa in modo da portare un pericolo imminente alla persona; sicché nasca in essa il sentimento di un giusto e ragionevole timore.

Osserva che male si avvisa il procuratore generale, quando censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 376 cod. pen., perchè la sezione di accusa dichiarò di non farsi luogo a procedimento penale, non già per la necessità in cui si fosse trovato il Montalboddi di respingere il notturno ladro ai sensi dell'art. 376 n. 2, ma per non aver commesso reato con la preparazione dell'arma nella camera della propria casa, e come leggesi nella dispositiva per inesistenza di reato, ossia per non iscorgere, secondo l'art. 434 proc. pen., traccia alcuna di delitto preveduto dalla legge.

D'altronde, ammesso per poco che il procuratore generale, impugnando la discriminante, avesse inteso con ciò di ritenere che il fatto fosse punibile come omicidio doloso, secondo l'ordinanza della camera di consiglio, non per questo sarebbe censurabile l'impugnata sentenza, perchè alla imputazione di omicidio volontario o preterintenzionale non può servir di base nè un fatto lecito o non vietato dalla legge, quale l'apparecchio dell'arma la quale, predisposta nell'interno della propria casa, e dietro l'uscio di una camera chiusa, non poteva altrimenti esplodere che spingendo quell'uscio, nè la morte del ladro, se questa avvenne, come aggiunse la Corte, con apprezzamento incensurabile, per fatto esclusivo di lui, che penetrò là dove incontrò la morte, violando i diritti altrui, e senza che il Montalboddi avesse messo in opera alcun atto.

Non potrebbe del pari obbietersi al proprietario la figura dell'omicidio colposo, perchè l'evento, nella specie, oltre che sarebbe preveduto, non può servire di base a tale imputazione, quando chi ne soffre il danno vi ha dato causa nell'atto di aggredire il diritto altrui, per aver fatto ciò che non aveva diritto di fare, e che costituiva un reato.

Di qui dunque non si esce. O il proprie-

tario può fare nella sua casa ciò che giova a difenderla dai ladri, non escluso un apparecchio meccanico, predisposto a qualsiasi fine, ed il fatto se lecito, o non vietato, non può divenire illecito, ed elevarsi a reato, se altri, senza averne il diritto, vi penetri mediante scalata, rottura od altro mezzo e v'incontri la morte od una lesione nell'atto di scassinare uno degli usci a fine delittuoso, non essendovi nel nostro codice alcuna sanzione che lo prevegga e vi si attagli, d'onde l'applicazione del l'art. 376! — O vuoi si differenzia, sia che si offenda con la propria mano l'autore della scalata o rottura, sia che lo si offenda per respingerlo mediante un apparecchio predisposto a tale scopo, come se non debba aversi riguardo alla volontà dell'agente ed anche al suo modo di operare in tutti gli atti che sono necessari alla consumazione del reato, ed allora, posto che l'apparecchio valga e rappresenti il braccio dell'autore, non potrebbe negarsi la discriminante dell'art. 376 n. 2 cod. pen., giacche la legge non richiede la condizione che vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi si trovi nella casa, se non quando si tratti dell'altro caso di cui nel suddetto n. 2 dell'art. 376.

Per questi motivi, rigetta il ricorso.

(Il Foro Italiano, 23, II, 59, 1898)



Sesso e potere nella iconografia erotica.

Durante le vacanze ci si imbatte in mostre d'arte la cui tematica è funzionale al materiale reperito, e non viceversa. In una di queste esposizioni, all'insegna di "Vedo nudo" appare un quadro di grandi dimensioni opera del 2009 di Giuseppe Veneziano intitolata "Novecento". Era accanto ad opere del nostro Amedeo Bocchi, prestate dalla Fondazione Banca Monte Parma.

Come si può vedere, è un bordello – line che illustra in sintesi, come un bignamino, il trascorso "secolo breve" nelle sue espressioni sessuali, più sfrenate degli uomini al potere, accumulando l'eros e il "carismatico" autoritarismo. Burlesque e cene eleganti decorano gli epigoni di quel secolo drammatico.

Tutt'altra la rappresentazione dell'aristocratico erotismo nel '600. Personaggi tartufeschi, ingolfati nelle vesti barocche (almeno all'inizio, non è dato di raffigurare oltre), nobili e cortigiane gozzovigliano in pose orgiastiche che preludono il sesso. Come dicono gli inglesi: "penetration is not introduction".

Lo ricorda un quadro di Rubens "Giardino d'amore", che di recente la città –





grazie alla *spy story* di un *taxi driver*- ha avuto modo di vedere in una mostra di opere da assegnarsi al miglior offerente. Collecchio era un piccolo scrigno di latte, yogurt, arte e scanner. Oggi il 14 Luglio vi si canta la Marsigliese.

Post fordismo, post democrazia e post verità.

Marco Revelli *“La politica senza politica” – perché la crisi ha fatto entrare il populismo nella nostra vita- Einaudi Ed. 2019 – pag. 219 – Euro 14.*

Chi intenda approfondire la tematica della post ideologia o, se si vuole, del populismo o della post democrazia che ci circonda e condiziona nel presente e nelle prospettive future, di vita individuale e sociale, non può scegliere di meglio che la lettura dell'opera in commento.

Non si tratta di una elaborazione istituzionale “autosufficiente” nella sua accezione formale, sebbene innervata sulle mutazioni storiche, economiche, sociali, industriali, persino psichiche del conflitto sociale odierno. (Id est la invidia e la caccia non già “verticale” verso il superiore come era un tempo ma, “orizzontale”, verso figure, gruppi, interessi che si collocano sullo stesso piano o per status materiale o culturale, o in qualche lunghezza inferiore: il penultimo contro l'ultimo, ovvero contro l'altro, come cronaca di tutti i giorni). Il volume del sociologo Marco Revelli, è una riscrittura di tre saggi “profetici” che diventano ora tre capitoli di un medesimo racconto: “populismo 2.0”, “il finale di partito” “e poveri noi”.

E' già stato osservato, anche in questa sede, che il populismo fu “la malattia infantile”, oggi la malattia “senile” della democrazia.

Invero il populismo nella sua prima accezione, all'inizio del suo ciclo, era connota-

to dalla ristrettezza del suffragio e dalle barriere classiste che tenevano fuori dal gioco una parte della cittadinanza. Il populismo tardo ottocentesco primo novecentesco era in prima istanza una rivolta degli **esclusi**. Poi, divenne malattia senile della democrazia odierna, quando l'estensione dei processi democratici, e il ritorno di forze dinamiche *oligarchiche* nel cuore della democrazia matura, rimettono ai margini o tradiscono il mandato di un popolo rimasto senza scettro; sicché il populismo post novecentesco ha le fattezze di una rivolta **degli inclusi**. In entrambi i casi la sindrome populista è il prodotto di un deficit di rappresentanza.

Da qui una crisi di sistema: da un lato i populistici di sinistra che intendono difendere la gente contro un'élite o un *establishment*.

All'opposto i populistici di destra difendono il popolo contro un'élite che accusano di covare un terzo gruppo che può essere composto, ad esempio, da immigrati, islamisti o militanti africani (come un tempo gli ebrei), con connotazioni nazionaliste, razziali, identitarie.

Ma i punti di contatto sono molteplici, come l'osservatore della vita politica italiana ha potuto intendere. Pertanto comune la rivolta dei rappresentati per non avere voce in capitolo nei processi decisionali del sistema liberal – democratico: che dunque ha fallito. Non esiste differenza tra destra e sinistra, il principio della uguaglianza non ha più cittadinanza ad onta dei dettati costituzionali: ci siamo noi e gli altri, i bambini della mensa scolastica trattati diversamente (nella sostanza) a seconda della etnia. Per contro una fuga dagli autentici problemi nazionali come reazione alla *défaillance* del sistema e dei politici. Da qui l'antipolitica. Ma che cos'è se non un modo diverso di fare politica ?

In tale contesto ebbe centrale importanza la forma partito, affermatasi con l'istaurarsi del sistema rappresentativo e con la rottura delle antiche solidarietà di censo e degli ordini gerarchici chiusi. “Quel potentissimo” partito-macchina fu concepito come forma di organizzazione metodica delle masse da parte di apparati rigidi e permanenti, assai simili nella morfologia ad una impresa o meglio ad una fabbrica” E' infatti questa, secondo l'autore, la chiave interpretativa del pa-



La cataratta.

Questa ve la debbo raccontare. Nei “Segnali” del numero precedente riportavo, virgolettata, una frase di Camilleri, “Oggi, data l'età avanzata e la sopravvenuta cecità, il mio impegno si è dovuto diradare ...”

Una collega di altro Foro, brava per altro, ma forse distratta nelle cose che non appartengono allo jure, mi telefona preoccupata: “Ma non avevi fatto la cataratta?”.





rallelismo, nascita e crisi, della forma partito e della totalizzante fabbrica tayloristica.

Il partito si impose in forme democratiche ma globalizzanti per "incorporazione nelle proprie strutture di interi pezzi di società, aree ampie del proprio elettorato, per orientarne funzioni, valori e cultura. Strutturarne aspetti significativi della vita (il tempo libero, lettura e gusti) assicurandosene nel contempo la prevedibilità dei comportamenti politici ed elettorali".

Il fenomeno riguarda soprattutto le masse - medio basse di sinistra: redazioni e tipografie per produrre in proprio i materiali della propaganda, case editrici per elaborare la cultura dei partiti, circoli ricreativi, specie cinematografici e dopo lavoro, per il tempo libero degli applicati. Sotto ben altre forme, nella vigenza del partito unico, identificantesi nello Stato, il regime fascista.

In tal modo le masse omogenee ed omogeneizzate si muovevano come monoliti: le sezioni, le cellule, le assemblee, i congressi a saldare la disciplina e la fedeltà. Come scriveva sorprendentemente Gramsci tra il 1932 e il 1935 nel noto quaderno "Americanismo e fordismo" "è difficile sfuggire al fascino della assonanza -addirittura della identificazione- tra la formula organizzativa del moderno principio ed i principi scientifici della moderna fabbrica tra le forme partito chiamate a realizzare e a trasformare la società e la forma impresa chiamata a strutturare il processo di produzione massificata della merce".

Da qui nella forma partito come nell'onni-vora macchina della fabbrica il "formarsi di capi (o capitani) di straordinario potere volitivo e di straordinaria volontà". In mezzo tra masse e capi c'è poi il terzo livello, i quadri di partito nel campo politico, gli "ingegneri di fabbrica", i tecnici gestori dei rapporti tra uomini e macchine nell'industria.

Nel sistema fordista parallelamente chiuso altrettanto si ingloba tutto quanto appartiene al ciclo produttivo (come dire le sub forniture) al fine di allertare le proprie difese da qualsiasi fattore esterno che potesse turbare, con un ritardo o una variazione di costo, la perfetta pianificazione del proprio orologio produttivo. Questo paradigma ha funzionato benissimo per oltre 50 anni. Poi il "gigantismo" è imploso in ogni settore. In quello industriale il mercato si fece sempre più saturo con l'aumento della produzione

e il relativo abbassamento dei prezzi, e il sistema non funzionava più. L'amministratore pubblico presentava sempre più bilanci in rosso e una insufficiente prospettiva.

La crescita lineare degli apparati non era più prorogabile: bisognava imparare a crescere dimagrendo "le morti produttive, restringendo i campi di azione, accorciando le catene gerarchiche". Alleggerendo o gettando via la zavorra, esternalizzare tutto l'esternabile.

Ottenere i propri vantaggi competitivi dalle motivazioni del personale, dalla sua capacità di attivarsi per raggiungere il target condiviso, e non dalle grandi dimensioni dei volumi produttivi e delle procedure standardizzate.

Questa "disigillazione" del mercato ebbe il suo pendant nella forma partito, ove la rigorosa ripartizione dei livelli gerarchici, capi, squadre, masse, aveva sì garantito fedeltà e competenza, ma per la natura comune a tutti i meccanismi umani, i più collaudati, si stava progressivamente deteriorando, vuoi per la lontananza delle masse dai capi, vuoi per la tendenza, tipica del fideismo, di produrre una selezione alla rovescia per indolenza e assuefazione ai compiti.

Da qui la disaffezione dell'elettorato verso i partiti, lenta ma inesorabile, solo molto tardivamente percepita, che l'autore documenta con grande dovizia di dati statistici in ogni paese dell'occidente, dall'USA alla Francia alla Germania all'Italia.

Scrivendo Gustavo Zagrebelsky in "La democrazia senza i partiti" in "La Repubblica" 13.12.2011 "in un momento drammatico come questo con il malessere sociale che cresce e dilaga, con la società che si divide tra chi può sempre di più, chi può ancora e chi non può più e con il bisogno di protezione dei deboli esposti a quella che avvertono come grande ingiustizia: i partiti sono come evaporati, corrono il rischio che si finisca, per la loro stessa ammissione, per considerarli cose superflue, da altri tempi".

Di tale accrescimento della ricchezza nelle mani di sempre più pochi e nella crescente povertà dei ceti deboli, il volume offre una statistica incomparabilmente efficace sotto ogni latitudine.

Completa il quadro, con altrettanta dovizia analitica, il rovesciamento territoriale dell'elettorato che dall'America di Trump, alla Brexit, alla Francia, alla Germania e all'Italia, infine nella "Visigrad"

cambia di colore politico, secondo mappe città - campagna, centri industriali un tempo fiorenti ora "rugginosi" per disuguaglianze e delocalizzazioni, reddito anche del ceto medio e istruzione in continua decadenza. Il tutto denota un generale spostamento dall'elettorato radicandosi la destra laddove fioriva la sinistra e viceversa.

A valle di questa esternazione della attività sia politica che imprenditoriale la crescita inarrestabile dei costi della politica specie in Italia per l'inefficiente autofinanziamento di una massa sempre più distaccata e meno fidente, come per la necessità di eterofinanziamenti diretti ed indiretti, poco affidabili per trasparenza e per volume, resi necessari dalla disseminazione delle forme di comunicazione, decerebrate dalle mistificazioni, tipiche dei sistemi web e di slogan auto-referenziali.

La reazione rancorosa di quanti non si sentono più rappresentati è ragionevole entro i limiti di cui si è detto, ma conduce a quella che è oggi denominata Post Truth. Le *fake news* o "panzane" che inondano il mondo della comunicazione: da chi propala l'ostilità verso le vaccinazioni, dai creduloni convinti che gli aerei disseminino scie chimiche e persino dei terrapiattisti, convinti che il pianeta sia piatto e che le immagini sferiche siano prodotte dagli effetti speciali di Hollywood.

Ovviamente a valanga si riversano le *fakes* politiche, che da siti anonimi e di paesi esteri costruiscono complotti e controcomplotti intesi a destabilizzare altri paesi a vantaggio delle proprie politiche nazionali.

E' corrente l'incapacità di distinguere la menzogna dalla verità. O meglio di percepirne la differenza. Si può quindi comprendere come la avversione alla "élite" si riversi sulle "competenze", come si è accennato avanti a proposito dei vaniloqui pseudoscientifici. Già nel 1951 Hannah Arendt scriveva che "*il suddito ideale del regno totalitario non è il nazista convinto né il comunista convinto, ma l'uomo per cui la distinzione tra fatti e finzione e la distinzione tra vero-falso non esistono più*".

Scrive Elias Canetti che il populismo contemporaneo è carico di negatività. E ricorda le masse negative, ferocemente ripiegate su se stesse prive *dell'energia*





rivoluzionaria che in altri tempi le aveva proiettate nella storia, “rendendole partecipi di una promessa o di una ambizione”, svuotate di ogni forza morale capace di organizzarle “come blocco di dignità o come possibilità di azione”. Sono, queste folle solitarie post moderne, “masse mute, disilluse, sconcertate e disgustate, con problemi a cui i populismi non forniscono un linguaggio, ma attraverso i quali essi sanno attizzare la collera, facendola grondare in modo sempre più sordo sul selciato delle città e nelle cabine elettorali”.

E’ la domanda del pubblico, ove non si vota più in primo luogo il partito e il suo programma –come avveniva nella democrazia di partito- ma si torna a votare soprattutto per la persona come nel parlamentarismo delle origini. Allora, nella pre-democrazia degli esclusi, c’era tuttavia un legame di conoscenza e di fiducia personale tra elettore e rappresentante, di solito un avvocato o un nobile del luogo.

Oggi senza una traccia ideologica e organizzata di linee programmatiche e un controllo di organi collegiali “il tribuno del momento” è come un timoniere costretto a mutare repentinamente la rotta a seconda delle circostanze sempre meno prevedibili: una logica, occorre aggiungere, che tende non solo a scardinare il precedente modello di democrazia di partito, ma a lesionare le linee stesse dello “stato di diritto” e del costituzionalismo moderno.

“In questo nuovo tipo di democrazia il partito, ancora una volta come l’impresa, deve galleggiare su una massa umbratile, in costante fibrillazione, animata da mutevoli sensazioni e, soprattutto opaca, difficile da interpretare e prevedere”. Da qui la fluida “scienza” dei sondaggi. “Si intercettano flussi di voti notevoli. Si interpretano aspettative e domande inedite non prevedibili, restando a galla “una massa liquida”, composta da individui dai comportamenti sempre meno standardizzati, o riconducibili ai grandi aggregati sociali, operai, ceti rurali, classi medie ect. e sempre più personalizzati”.


Appare naturale, a questo punto, rispondere all’interrogativo se questi movimenti populistici, nonostante la negazione, in certi casi, della distinzione destra - sinistra pur nella loro varietà massimalistica, che il Revelli analizza

con particolare cura, siano, quando di destra radicale, inclinati o addirittura identificabili con il fascismo. Alle prime appare, secondo chi scrive, che la risposta è di diniego: il fascismo vedeva nell’elettoralismo una malattia letale, dove oggi i post democratici ravvisano nel voto popolare l’investitura dominante, che si pone al di sopra di altri poteri della repubblica, come magistrati e altri soggetti pubblici che accedono a cariche statuali mediante concorsi. Mentre la democrazia diretta è la esasperazione del “uno vale uno” al punto da negare la funzione rappresentativa. Inoltre il fascismo era ispirato da una ideologia precisa, espressa dal filosofo Gentile e da un sistema politico come il corporativismo, mentre oggi gli anti sistema sono contro e basta le strutture esistenti senza prospettive programmatiche che non siano ispirate dalle folle, a loro volta sospinte dalla stessa leadership, il cui andamento circolare è instabile e incoerente (v. le alleanze con populismi nazionali ostili ai nostri opposti interessi).

L’astuzia di Mussolini lo aveva indotto, invece, a preservare le eccellenze dello Stato liberale, da Guglielmo Marconi a Mario Sironi, Mario Scialoja (ma poi Emilio Betti), Zanardelli prima, Alfredo Rocco poi, ect in ogni campo scientifico, utilizzandone le opere e le costruzioni codicistiche dello Stato liberale (almeno fino al dilagare del razzismo degli anni 38). Ben altrimenti dagli odierni sospetti sulla élite intesa come uomini di cultura e competenza.

La verità sostanziale invece è che il filone “nero” che unisce i due fenomeni è l’avversione del pluralismo, la violenza verbale e antagonista, la comunicazione propagandistica razzista a volte sottesa, altre esplosiva e fisica, le aggressioni ai diritti delle minoranze, il disconoscimento del principio di euguaglianza. Cosicché movimenti che, nati in antitesi alla ideologia, possono senza consapevolezza far propria l’ideologia spesso tragicamente totalitaria del secolo breve.

Punto e a capo ?
La memoria storica non autorizza tale conclusione. Suggestisce la vigilanza e l’equilibrio. L’opera in commento è un importante contributo metodologico.



Ghirlandetta dei mesi.

Gli anni che passano non sempre si dividono equamente tra gioie e dolori. Ciascuno ha avuto il suo *annus horribilis*. Perciò a fine 2019 non faccio auspici. Mi limito a sfogliare i mesi del calendario antelamico nella loro eterna (?) successione, confidando nell’unica certezza, scandita dalla poesia del nostro Renzo Pezzani. Stella propiziatoria Parma capitale della Cultura nel 2020. Che solo Dio sa quanto avrei voluto condividere.

Dice Gennaio: - Chiudete quell’uscio.

Dice Febbraio: - Io sto nel mio guscio.

Marzo apre un occhio ed inventa i colori

Aprile copre ogni prato di fiori.

Maggio ti porge la rosa più bella.

Giugno ha nel pugno una spiga e una stella.

Luglio si beve il ruscello d’un fiato.

Sonnetta Agosta in un’ombra sdraiato.

Settembre morde le uve violette.

Più saggio, Ottobre nel tino le mette.

Novembre fa d’ogni sterpo fascina.

Verso il presepe Dicembre cammina.

Renzo Pezzani

Giacomo Voltattorni





critica al giudice

La sanzione inflitta ad un legale che, nell'esercizio del suo mandato difensivo e nell'interesse del cliente, abbia criticato e denunciato nelle opportune sedi il comportamento parziale e/o razzista di un giudice, non solo è sproporzionata e contraria a quanto necessario in uno Stato democratico, ledendo la sua libertà di espressione ex art. 10 Cedu, ma ha anche un effetto dissuasivo sull'intera categoria professionale.

Infatti gli avvocati sarebbero, così, dissuasi dall'accettare difese tecniche, con conseguente ed ovvia lesione del diritto di accesso alla giustizia della collettività.

CEDU, sezione III, 8 ottobre 2019 L.P. e Carvalho (ricorsi 24845/13 e 49103/15)



obbligo di diligenza

Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiederli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta

mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio. *(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, senza una plausibile spiegazione alternativa, aveva ritenuto l'avvocato esente da responsabilità, sebbene nel seguire i profili penalistici del protesto per tre cambiali subito dal proprio cliente, non gli avesse segnalato la necessità di richiederne la cancellazione, neppure informandolo sull'opportunità di intraprendere iniziative in ambito civile e in ogni caso, di rivolgersi ad un avvocato civilista, ove si fosse reputato non professionalmente capace in tale ambito).*

Corte di Cassazione (pres. Amendola, rel. Valle), Sez. III, ordinanza 19 luglio 2019, n. 19520

appropriazione di somme destinate al cliente

L'avvocato che si appropri dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza.

Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Cosentino), sezioni unite, sentenza 9 ottobre 2019, n. 25392

violazione dei doveri familiari

Deve ritenersi disciplinariamente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando *strictu sensu* l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (*Nel caso di specie, il professionista ometteva di versare il mantenimento della prole, subendo per questo una procedura esecutiva immobiliare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per un periodo di mesi sei*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza 13 dicembre 2018, n. 177

incarico contro ex cliente

Ai sensi dell'art. 68 cdf (già art. 51 del codice previgente), l'assunzione di un incarico contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. Tali condizioni devono ricorrere congiuntamente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza 17 dicembre 2018, n. 182

formazione continua

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all'art. 12 cdf (ora, 14 ncd) -che costituisce il presupposto dell'obbligo di aggiornamento professionale previsto dall'art. 13 cdf (ora, 15 ncd)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l'accettazione dell'incarico da parte dell'avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza 18 dicembre 2018, n. 188

Apri nel sito

inadempimento al mandato

La rilevanza disciplinare dell'inadempimento al mandato professionale presuppone che esso derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdf) ed è in ogni caso esclusa allorché si fondasse esclusivamente su una decisione giurisdizionale che rigetti la domanda della parte per motivi di rito asseritamente imputabili all'avvocato ma in realtà da ritenersi astrattamente infondati e comunque emendabili in sede di gravame, che la parte stessa ometta tuttavia di proporre (*Nel caso di specie, il professionista era stato sanzionato disciplinarmente sulla scorta della sentenza che aveva rigettato una sua domanda giudiziale per ritenuta nullità insanabile della procura alle liti, in thesi dovuta ad illeggibilità della firma del cliente. Alla luce della giurisprudenza civile in*

materia, ed in considerazione del fatto che l'avvocato aveva vanamente invitato il cliente a proporre tempestivo appello avverso la "sentenza censurabile per cui suscettibile di riforma", il CNF ha accolto l'impugnazione, conseguentemente annullando la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due inflitta dal consiglio territoriale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pasqualin), sentenza 18 dicembre 2018, n. 203

richiesta di compensi sproporzionati o eccessivi

Richiedere il pagamento degli onorari nella misura massima per un'attività professionale che non abbia in realtà comportato difficoltà di sorta costituisce illecito deontologico, per violazione dell'art. 29 cdf (già art. 43 codice previgente).

L'avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere, infatti, un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto (*Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il compenso applicando i massimi per un'attività professionale che tuttavia non aveva comportato alcuna difficoltà di sorta*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza 27 dicembre 2018, n. 209

L'avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto (*Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto circa € 25.000 per una separazione personale dei coniugi*).

Consiglio Nazionale Forense



(pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza n. 16 del 23 aprile 2019

I fondamentali principi della deontologia

I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l'agire degli avvocati, e mirano a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nella figura dell'avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza 31 dicembre 2018, n.243

la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro

Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 - 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo con-

to del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza".

Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza 27 dicembre 2018, n. 213

espressioni sconvenienti ed offensive

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell'atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell'adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell'art. 20 del c.d. (ora art. 52 cdf), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l'esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva definito "idiozie" le note difensive depositate dal collega di controparte*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza 27 dicembre 2018, n. 213

L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 n.cdf, già 20 codice previgente), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare.

Benché l'avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare

le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione, giacché la libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro.

In tema di frasi sconvenienti o offensive (art. 52 n.cdf, già art. 20 cdf), il giudice della disciplina, indipendentemente dalla valutazione che ne può dare il giudice del merito in ambito penale o civile circa il carattere offensivo delle frasi usate dall'avvocato negli scritti difensivi, ha libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni usate sotto il profilo deontologico, che deve tener conto anche della condotta dell'incolpato nel suo complesso nonché della potenzialità offensiva del comportamento del professionista in relazione alla sua ricaduta sul prestigio della classe forense (*Nel caso di specie, il professionista aveva definito la difesa avversaria con epiteti quali "disperato tentativo", "risibile assunto", "assolutamente delirante"*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza 28 dicembre 2018, n. 225

Violano l'art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente) le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica e di confutazione delle tesi difensive dell'avversario, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell'operato dell'avvocato ritenersi implicito l'"animus iniuriandi" nella libera determinazione di introdurre quelle frasi all'indirizzo di un





altro difensore in una lettera ed in un atto difensivo (*Nel caso di specie, invitato a presentare chiarimenti in merito ad un esposto disciplinare che lo riguardava, il professionista faceva pervenire al Consiglio territoriale deduzioni difensive del seguente tenore: "A parte le probabili turbe mentali del Collega, l'unica altra possibile spiegazione che sono riuscito a darmi in relazione al di lui comportamento - spiegazione che comunque non esclude i ritengo molto probabili di lui problemi psicologici - è offerta dallo stesso nel penultimo cpv della di lui assurda missiva, laddove il meschino Collega..."*). Il Consiglio, pur archiviato l'originario esposto, per tali deduzioni apriva autonomo procedimento disciplinare, che si concludeva con la sanzione dell'incolpato, poi confermata, in applicazione del principio di cui in massima, dal CNF in sede di gravame).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza 29 dicembre 2018, n. 231

l'avvocato-arbitro

Il codice deontologico forense (art. 61 cdf, già art. 55 codice previgente nonché art. 9 cdf, già art. 5 codice previgente) impone l'indipendenza e l'imparzialità dell'arbitro, senza distinzione tra arbitro rituale e irrituale, né di ruolo tra presidente e arbitro di parte, cosicché l'arbitro non soltanto deve essere indipendente e imparziale ma anche apparire tale, in un ruolo di sostanziale e formale terzietà nel giudicare la controversia con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori.

Conseguentemente, anche a prescindere dall'eventuale consenso delle parti che ne fossero edotte, costituiscono circostanze intrinsecamente incompatibili con i predetti doveri la condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore delle parti, la nomina proveniente dalle parti con l'assistenza dello stesso difensore, il rapporto di coniugio o convivenza *more uxorio* tra difensore e

arbitro. Infine, quanto all'individuazione del *dies a quo* prescrizione, tale illecito deve ritenersi di tipo continuato fino alla pronuncia del lodo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pasqualin), sentenza 27 dicembre 2018, n. 217

dovere di verità

Le dichiarazioni in giudizio relative all'esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore (*Nel caso di specie il ricorrente, imputato di oltraggio a pubblico ufficiale, produceva nel procedimento penale a proprio carico due sue missive contenenti proposta riparatoria inviate alla parte offesa, omettendo tuttavia la produzione di quella mediante la quale tale proposta era stata rifiutata*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza 28 dicembre 2018, n. 224

l'avvocato "comparsista"

Il professionista non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può collaborare con avvocati cassazionisti, anche nella redazione degli atti (c.d. "comparsista"), purché tale collaborazione professionale non dissimuli in realtà un'attività difensiva vera e propria, overosia attuata a diretto favore del cliente per il mero tramite formale dell'avvocato abilitato, così eludendo il limite per il quale è imposta l'iscrizione all'albo speciale (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva redatto il ricorso poi sottoscritto e depositato da un Cassazionista, mantenendo la gestione dei rapporti con il cliente, al quale aveva infine chiesto il relativo compenso*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza 28 dicembre 2018, n. 226

(potenziale) rilevanza deontologica della vita privata

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando *strictu sensu* l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto.

Il comportamento dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inauspimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza 31 dicembre 2018, n. 245





l'obbligo di soddisfare e prestazioni affidate ad altro collega

L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compen-sarlo, ove non adempia il cliente. Tale obbligo non sussiste, pertanto, allorché l'incarico di co-difesa o mera domiciliazione non sia pervenuto dall'avvocato *dominus* ma direttamente dal cliente (*Nel caso di specie, l'avvocato era in procura come co-difensore ed aveva in precedenza ricevuto un acconto dal cliente, nei cui confronti aveva emesso fattura*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza 31 dicembre 2018, n. 244

avvocato che agisce di intesa con l'avvocato stabilito

Ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 96/2001, l'avvocato stabilito "agisce d'intesa" con un avvocato iscritto all'albo, il quale ultimo deve necessariamente essere ricompreso nel mandato alle liti (*Nel caso di specie l'avvocato stabilito aveva richiesto la dispensa dalla prova attitudinale, dichiarando di agire di intesa con un avvocato iscritto all'albo, che tuttavia non risultava nelle varie procure alle liti rilasciate dai clienti al solo avvocato stabilito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato il rigetto implicito del COA*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza 29 dicembre 2018, n.228

rendiconto nella gestione di denaro altrui

E' legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell'Avvocato che, in violazione dell'art. 30 n.c.d.f. - "Gestione di denaro altrui" (già art. 41 c.d.f), non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e compiuto rendiconto dell'attività di gestione della somma affidatagli né tantomeno una ricostruzione precisa delle somme

gestite per conto del cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza 31 dicembre 2018, n.243

falsità su foglio firmato in bianco dal cliente

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che commetta falsità su un foglio firmato in bianco dal proprio cliente (*nella specie il professionista aveva utilizzato come procura alle liti ex art. 83 cpc un foglio firmato in bianco dal cliente*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza 31 dicembre 2018, n.243

cancellazione per mancanza dei requisiti di iscrizione

Al procedimento di cancellazione dall'albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione "può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe"), essendo sufficiente l'invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l'audizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza 31 dicembre 2018, n.233

NOTA:

Con la sentenza qui annotata (peraltro conforme a Consiglio Nazionale Forense -pres. Picchioni, rel. Savi, sentenza del 27 dicembre 2018, n. 212), il CNF ha motivatamente dissentito da Cass. n. 6963/2017, trovando successivamente conforto nel revirement di Corte di Cassazio-

ne (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019, conforme al principio di cui in massima.

sospensione cautelare

In tema di applicazione della misura cautelare, la prova dello *strepitus fori* deve aver luogo non necessariamente per via documentale, facendola semplicisticamente coincidere con la diffusione delle notizie giornalistiche o con il numero delle pubblicazioni ma, in assenza di altri elementi concludenti, neppure può ricavarsi in via meramente presuntiva, ritenendo di per sé sufficiente la semplice pronuncia di un provvedimento giudiziale. In particolare, il richiamato presupposto va valutato sia nell'ambito professionale che in quello dell'opinione pubblica: il primo è dotato di recettori adeguati e consapevoli idonei a valutare la rilevanza e la gravità dell'accaduto mentre la seconda si forma sulla base "delle notizie e delle voci" che si diffondono, necessariamente, quasi in misura proporzionale alle dimensioni dell'indagine, al numero, al ruolo ed all'importanza delle persone coinvolte.

Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. *strepitus fori* costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l'eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante exteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale. Detta valutazione -concernente la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione- non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato





alla sola legittimità formale del provvedimento dell'ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all'opportunità ed ai presupposti fattuali della comminata sospensione.

Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell'adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall'ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell'opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l'esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all'opportunità dell'adozione della misura sospensiva.

Ai sensi dell'art. 60 della nuova legge professionale (già art. 43 del vecchio ordinamento professionale), la sospensione cautelare può essere disposta in caso di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva, ma l'attualità di questa non condiziona necessariamente quella.

Mentre alla base delle misure cautelari penali stanno il rischio di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga, la sospensione cautelare disciplinare si giustifica in vista della salvaguardia dell'Ordine Forense, al fine di preservarne la funzione sociale dalle menomazioni di prestigio che possono conseguire alla notizia di assoggettamento dell'avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Pertanto, il venir meno delle esigenze cautelari che a suo tempo hanno giustificato l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale non comporta l'automatico e corrispondente venir meno delle esigenze cautelari poste a base della sospensione a tempo indeterminato autonomamente disposta dal Consiglio territoriale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza

za 31 dicembre 2018, n.241

obbligo di colleganza e dovere di difesa

L'obbligo di colleganza -che il nuovo codice deontologico non inserisce tra i doveri "primari", volendo con ciò sottolineare che esso cede rispetto al dovere di difesa (art. 46 CdF vigente)- se impone all'avvocato di tenere coi colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, non esige che l'avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito (salvo che non siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia), né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell'azione intrapresa nonostante il comportamento passivo ed inerte della controparte che, in particolare, si disinteressa completamente della lite, restando contumace.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza 31 dicembre 2018, n. 247

errore

In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all'art. 4 del nuovo Codice Deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l'atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d'imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi

in grado di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Cerè), sentenza 27 febbraio 2019, n. 1

modello 5

Nel caso di sospensione a tempo indeterminato conseguente alla violazione dell'obbligo di comunicazione alla Cassa forense del proprio reddito professionale (art. 9 L. n. 141/2011), la successiva regolazione della posizione con conseguente revoca della sospensione stessa determina la cessazione della materia del contendere e, pertanto, l'inammissibilità dell'eventuale impugnazione medio tempore proposta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza 27 febbraio 2019, n. 2

rinuncia o revoca del mandato: informativa

L'avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncd, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncd, già artt. 6 e 8 codice previgente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza 26 marzo 2019, n. 7

impugnazione del Consiglio dell'ordine

Il COA presso cui l'incolpato è iscritto è legittimato ad impugnare qualsiasi decisione del CDD (anche





sulla sola entità della sanzione], giacché la struttura del nuovo procedimento disciplinare non restringe detto gravame alle sole deliberazioni di proscioglimento e di condanna [artt. 61 L. n. 247/2012 e 33 Reg. CNF n. 2/2014]. *(Nel caso di specie, il COA impugnava la decisione del CDD, che aveva sanzionato l'incolpato con la sospensione dall'esercizio della professione per dodici mesi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, disponendo la radiazione dell'incolpato dall'albo forense).*

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza 3 aprile 2019, n. 8

radiazione

La radiazione costituisce trattamento sanzionatorio che va adeguato alla gravità della condotta in reiterata violazione dei fondamentali e più cogenti doveri professionali, della totale mancanza di risipiscenza, della pervicacia con la quale l'incolpato ha posto in essere la sua condotta *(Nel caso di specie, l'incolpato era stato già sospeso disciplinarmente svariate volte nel corso dell'ultimo ventennio per oltre una decina di diversi capi di incolpazione).*

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza 3 aprile 2019, n. 8

legittimo impedimento dell'incolpato

L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato, anche avuto riguardo al fatto che l'incolpato può avvalersi dell'assistenza tecnica di un avvocato *(Nel caso di specie, il professionista -difeso in proprio- aveva prodotto certificato medico attestante "difficoltà alla de-*

ambulazione", che gli era per questo "sconsigliata").

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza 3 aprile 2019, n. 8

documentazione falsa

Il divieto di introdurre o utilizzare prove false (art. 50 cdf) non è strettamente limitato al "processo", trovando infatti applicazione in ogni "procedimento" quindi anche al di fuori dello stretto ambito processuale, ferma restando in ogni caso la potenziale rilevanza deontologica di condotte che, pur non riguardando *strictu sensu* l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria, a prescindere dalla notorietà delle condotte stesse.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza 15 aprile 2019, n. 9

assenza all'udienza

In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 ncd (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d'ufficio che non partecipi all'udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza 18 aprile 2019, n. 13

nemo tenetur contra se detegere

Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell'art. 71 cdf (già art. 24 codice previgente) la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del Consiglio territoriale di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto *(In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).*

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza 18 aprile 2019, n. 13

"materie di attività prevalente" e "specializzazioni professionali"

L'avvocato può indicare i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l'affermazione di una propria "specializzazione" presuppone l'ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario. Allo stato, tuttavia, in assenza del Regolamento, l'avvocato non può qualificarsi come "specializzato" in un determinato settore del diritto e/o materia, potendo dare esclusivamente informazioni sulle "materie prevalenti", trattate e curate in via preferenziale, a pena di illecito disciplinare non scriminato dalla pretesa buona fede nell'uso asseritamente atecnico della qualifica specialistica in realtà non posseduta *(Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista si definiva "specializzato in diritto matrimoniale e familiare nonché in diritto successorio ed infortunistica in genere").*

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza 23 aprile 2019, n. 16





adempimenti fiscali

L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dall'art. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Cerè), sentenza 27 febbraio 2019, n. 1

L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dall'art. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale adempimento tardivo, quand'anche effettuato in virtù di strumenti legislativi tipici eventualmente applicati, quali il c.d. "ravedimento operoso", che può tuttavia mitigare la sanzione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza 23 aprile 2019, n. 16

il contatto diretto con la controparte assistita

Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf). Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito. Tale precetto deontologico si riferisce alla intera "assistenza" da parte del legale di controparte a quest'ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato *ad litem* conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo

(*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza 23 aprile 2019, n. 17

la corrispondenza, "riservata" o contenente proposte transattive

La norma deontologica di cui all'art. 48 ncdf (già 28 cdf) è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi potessero dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell'attività legale.

Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.

La norma, peraltro, non è posta ad esclusiva tutela del legale emittente, ma anche all'attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia.

Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa (*Nel caso di specie, a propria pretesa discolpa l'incolpato adduceva di aver prodotto in giudizio la corrispondenza "riservata" per la asserita "necessità di perseguire la verità"*).

Il divieto di produrre o riferire in giudizio corrispondenza riservata riguarda anche il mittente della stessa poiché l'art. 48 codice deontologico (già art. 28 codice previgente) non distingue tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio della norma (cioè assicurare la libertà di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che essi possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera "riservata" potesse fare cadere di propria iniziativa e unilateralmente tale caratteristica e disporre a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza 23 aprile 2019, n. 17

pubblicità professionale

I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull'attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della





professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'Ordinamento affidata al potere - dovere dell'ordine professionale.

L'informazione sull'attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 codice deontologico (già artt. 17 e 17 bis codice previgente), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (*Nel caso di specie, il professionista pubblicava nel proprio sito internet un annuncio nel quale prometteva prestazioni professionali "senza anticipi, senza spese, senza rischi" e di definizione "entro 240 giorni invece di attendere i soliti 4-5-6 anni!", normalmente occorrenti agli altri avvocati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura*).

Costituisce illecito disciplinare l'informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza 23 aprile 2019, n. 23

(parere) su incompatibilità

Questa Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 23 del 20 febbraio 2013 (il cui contenuto si intende in questa sede integralmente richiamato, ribadito e confermato), che non sussiste incompatibilità alcuna tra l'esercizio della professione forense e lo svolgimento di attività di gestione di condomini (1).

Nel caso di specie, tuttavia, rileva la circostanza specifica che l'iscritto non si limita a svolgere l'attività di amministratore di condominio, ma assume al contempo la carica di amministratore di società avente ad oggetto l'attività di gestione del condominio. Da ciò consegue che trova applicazione, nella specie, la disposizione di cui all'art. 18, lett. c) della legge n. 247/12, a mente della quale l'esercizio della professione forense è incompatibile "con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico".

Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere 16 gennaio 2019, n. 1

(1) sostanzialmente conforme il parere 22 ottobre 2019, n. 36





Anno XXVIII numero tre
 (ottantatresimo della serie)
 ottobre 2019

Questo numero usa i caratteri eurostile e clarendon



ers

per i testi

Eurostile è un carattere tipografico creato nel 1962 da Aldo Novarese per la Fonderia Nebiolo di Torino.

Grazie al suo stile pulito, neutro e tecnico, ai suoi segni robusti e alle forme compatte delle lettere, Eurostile è particolarmente adatto a un contesto estetico futuristico, tecnologico e fantascientifico.

clr

per i titoli


Clarendon è il nome di un carattere tipografico a slab-serif pubblicato nel 1845 da Thorowgood and Co. di Londra (Fann Street Foundry)

I font Clarendon sono estremamente popolari in molte parti del mondo, in particolare per le applicazioni di visualizzazione; essi sono comunemente associati con i manifesti dei ricercati del vecchio West americano.

in copertina
 autoritratto (1934)
 per gentile concessione della



FONDAZIONE
 Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei



progetto grafico di **Alessandro Riccomini** - stampa **Cabiria**

